

LEONCINI + ALTRI (59c2009 e 59bisc2009)

Il Comune di Pisa è comodatario di porzione dell'immobile sito in Pisa in via San Lorenzo nn. 25 e 27, di proprietà dei sigg.ri Leoncini Marco Andrea e Leoncini Gian Paolo.

Nel corso degli anni sono stati fatti dal Comune vari tentativi di restituzione dell'immobile, ma i proprietari si sono sempre rifiutati di riprendere in consegna l'immobile, tutti rimasti privi di esito.

Il Comune di Pisa ha promosso, allora, avanti al tribunale un giudizio ex art. 447 bis c.p.c. per ottenere la condanna dei proprietari a riprendere in possesso l'immobile sopradescritto ed a rimborsare al Comune le spese sostenute dall'Ente per la manutenzione e la messa in sicurezza del palazzo.

Prossima udienza 26/01/2016 per la discussione.

PANCHETTI ELIO (63C2009)

Valore della causa: € 764.283,33.

Nell'anno 2003, il sig. Panchetti citava il Comune di Pisa avanti al Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 764.283,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'anno 1992 al saldo, per inadempimento in relazione ai lavori in appalto eseguiti nella zona denominata "retro di San Michele in Borgo," con recupero di edifici di proprietà comunale. Sosteneva che il Comune di Pisa aveva deciso più volte la sospensione dei lavori e che tale circostanza aveva comportato danni alla propria impresa per mancato utile, per manutenzione cantiere, per noleggio, per mancato affidamento anche del 2° lotto dei lavori.

Con sentenza n. 514/08, il Tribunale rigettava la richiesta di risarcimento danni e dava ragione al Comune.

Il sig. Panchetti proponeva appello avanti alla Corte d'Appello di Firenze, contestando decisione del Tribunale.

In corso di causa il processo veniva interrotto per morte del sig. Panchetti e poi ripreso da parte dei suoi eredi.

Con sentenza **n.1027/2015**, la Corte di appello ha rigettato l'appello di Panchetti confermando la sentenza del Tribunale di Pisa e condannando alle spese di lite l'appellante. Il risarcimento del danno nei confronti della ditta Panchetti non è, pertanto, dovuto.

BORELLO S.P.A. (116C2009)

Valore della causa: 110 mila euro.

Con atto notificato in data 9/12/05, la Borello s.p.a. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1253/05, emesso dal Tribunale di Pisa su richiesta del Comune di Pisa con il quale veniva ingiunto alla Borello il pagamento della somma di €. 748.036,35, comprensiva di interessi legali, a titolo di imposta ICI per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

In corso di causa l'Avvocatura iscriveva ipoteca giudiziale sui beni della società, e, a tal punto, la Borello versava l'importo richiesto dal Comune senza rinunciare, però, alla causa.

Con sentenza n. 740/2009, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore delle commissioni tributarie e respingeva l'opposizione al D.I., ma condannava il Comune di Pisa alla restituzione della cifra, indebitamente versata dalla Borello, di € 102.750,00 e al rimborso pari al 90% delle spese legali.

Il Comune di Pisa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale avanti alla Corte d'appello per la parte in cui accoglieva la richiesta di rimborso, facendo rilevare che il credito, oltre a non essere dovuto, è stato oggetto di precedente sentenza davanti al giudice tributario che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Prossima udienza 7.2.2017.

SOCIETA' BAGNO VITTORIA SAS (78C2009)

Valore della causa: € 8.254,13

La società Bagno Vittoria s.a.s. era titolare di una concessione demaniale marittima per la conduzione e la gestione dello stabilimento balneare di durata annuale fino all'anno 2002; a partire da tale data la concessione è divenuta sessennale e rinnovabile di sei anni in sei anni.

L'ultima concessione demaniale è stata firmata con contratto del 23/03/2004 e scadenza 31/12/2008.

Il Comune di Pisa, con la nota del 21.5.2009, al fine di rinnovare la concessione, ha trasmesso alla società l'ordine di introito di € 8.254,13 per il pagamento all'Agenzia del demanio di Livorno del canone concessorio per l'anno 2009.

Tale canone è stato calcolato in base a quanto previsto dall'art.1, comma 251, della L. n.296/2006 (legge finanziaria 2007).

Il calcolo del canone relativo alla sola attività di ristorazione è stato quantificato con il criterio di cui all'art. 1.03 co.1 lett. B) 2-2.1) del D.L. n.400/1993 previsto per le concessioni di pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

A parere della società la quota di canone di € 5030,18, riferita alla porzione dello stabilimento balneare destinata all'attività di ristorazione, calcolata con il criterio anzidetto, è eccessivamente onerosa rispetto a quella quantificata se si fossero applicate le differenti tariffe tabellari di cui all'art. 1.03 co.1 lett. b) 1.1-1.7) del D.L. n.400/1993.

La società Bagno Vittoria ha citato, pertanto, il Comune di Pisa, insieme all'Agenzia del Demanio, all'agenzia delle Entrate ed alla Regione Toscana, davanti al tribunale di Pisa affinché esso dichiari l'illegittimità del canone richiesto alla società medesima per l'anno 2009 relativamente alla parte di mq 55,05 dello stabilimento balneare destinata ad attività di ristorazione.

In sintesi, l'inquadramento dell'attività economica, svolta dall'attrice negli immobili in oggetto, nel settore commerciale sarebbe errata poiché le attività turistico-balneari sarebbero ascrivibili al settore terziario, cui deve essere applicato diverso ed inferiore canone.

Con sentenza **n.905/2015** il Tribunale di Pisa ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo ed ha condannato il Bagno Vittoria a rifondere in favore delle parti convenute le spese processuali, che liquida quanto al Comune di Pisa in € 1.300,00 per compensi e, quanto all'Agenzia del Demanio, in € 1.000,00 per compensi, oltre per entrambe le parti convenute al rimborso forfettario delle spese generali e accessori.

LEONCINI GIAN PAOLO (28C2010)

Con atto notificato in data 9/03/2010, il sig. Gian Paolo Leoncini, in qualità di comproprietario, con il fratello Marco Andrea di un immobile sito in Pisa, via San Lorenzo nn. 25 e 27, ha proposto azione ex art. 447 bis c.p.c. nei confronti del Comune di Pisa “per sentir condannare detto ente, in qualità di comodatario del descritto complesso immobiliare, alla rimessione in pristino dei beni in oggetto del contratto di comodato ed al risarcimento del danno subito in ragione dell'omessa manutenzione del bene”. Il ricorrente precisa che con contratto stipulato in data 28/10/1970 rep. n. 26479/135, il sig. Pier Luigi Pampana cedeva gratuitamente al Comune di Pisa l'intero immobile di sua proprietà posto in Pisa ai nn. 25 e 27 di via San Lorenzo. L'immobile veniva dato in comodato per la durata di anni due dalla data del verbale di consegna e cioè dal 25/09/1969. Il Comune si impegnavo a restituire l'immobile, alla scadenza dei due anni, “libero da cose e persone, impegnandosi l'Amministrazione comunale, ove nel frattempo le famiglie ospitate non ottengano l'assegnazione di alloggi popolari, a trasferire le famiglie stesse in altri locali di sua proprietà, in alloggi prefabbricati, o quanto meno in camere di albergo”. Nel contempo il proprietario autorizzava il Comune ad eseguire nel fabbricato “i lavori necessari per crearvi dieci piccoli quartieri ad uso abitazione per famiglie ...”. L'immobile, quindi, era stato adibito ad abitazione temporanea di famiglie senza casa, in attesa di una diversa sistemazione. Con contratto del 31/01/1983, rep 189.040 fasc.20.561, l'immobile veniva venduto dal sig. Pampana agli attuali proprietari Marco Andrea Leoncini e Gian Paolo Leoncini. Il ricorrente afferma, poi, che “in mancanza di qualsiasi attività di vigilanza, supervisione e controllo da parte del Comune di Pisa” una porzione dell'immobile sarebbe stata occupata abusivamente divenendo sede di un centro sociale nonché di altre famiglie, anche esse non autorizzate. Il ricorrente ritiene che negli anni il Comune avrebbe ommesso qualsiasi controllo sul bene e che tale condotta avrebbe provocato l'attuale stato di degrado in cui versa l'immobile. Per tale ragione nell'anno 2009 il ricorrente, come l'altro comproprietario, avrebbero rifiutato di riprendere in consegna il bene.

A questo punto il Leoncini promuove azione per ottenere il risarcimento dei danni ritenendo che il Comune, tollerando le occupazioni abusive, abbia omesso la manutenzione ordinaria del bene e non abbia adempiuto all'obbligo di rimessione in pristino dell'immobile previsto dal contratto del 28/10/1970. Nel contempo il sig. Leoncini chiede la riunione del presente giudizio con quello promosso dal Comune di Pisa presso il Tribunale di Pisa (n.r. 3560/2009) per sentir condannare i proprietari Leoncini a riprendere in possesso l'immobile. Si ricorda, infatti, che il Comune di Pisa ha intrapreso un'azione giudiziaria al fine di riconsegnare l'immobile ai proprietari, dopo che sono rimasti privi di esito i tentativi di restituzione in sede stragiudiziale.

Entrambe le cause sono, assegnate al giudice Balsamo, sono state rinviate al 26/01/2016 per la discussione.

LAUX S.R.L. (10C2010)

Con atto notificato in data 10/11/2009, l'Impresa Laux s.r.l. in proprio nonché come mandataria e capogruppo dell'ATI costituita con la Società I.M.I Impiantistica Meridionale Italiana s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa e Stefano Borsacchi, ricorreva avanti al Tribunale di Pisa contro il Comune di Pisa al fine di ottenere l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per i lavori di costruzione della nuova biblioteca comunale facente parte del Polo culturale denominato "San Michele";

La causa di merito prosegue; la prossima udienza si terrà 4/02/2016.

ARTITALIA S.R.L. (42C2010)

Con atto notificato in data 12/4/2010, l'Artitalia S.r.l., ricorre avanti al Tribunale di Pisa per l'annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione n. 727/10 emessa dalla SEPI con la quale viene ingiunto alla società ricorrente di pagare la somma di € 29.805,33 per omesso pagamento canoni per indennità di occupazione di un locale di proprietà comunale sito in località Calambrone (PI) viale del Tirreno n. 395. A sua difesa la società Artitalia sostiene che, una volta subentrata al precedente conduttore "Muscillo Romeo & C. S.a.s." nel contratto di locazione dei locali ubicati in Pisa, località Calabrone,, viale del Tirreno n. 395 di proprietà del Comune di Pisa, avendo acquistato l'azienda che svolgeva attività stagionale di bar- ristorante nei locali sopradetti, non ebbe la possibilità di gestire i locali ed iniziare l'attività poiché l'Amministrazione non aveva regolarizzato e riqualificato i locali stessi affermando, inoltre, di non avere avuto la possibilità di occupare i locali, neppure per effettuare lavori di manutenzione. Preme precisare che la società Artitalia presentò un progetto di riqualificazione che, però, non ottenne il parere favorevole del Parco poiché necessitava di una variante al Piano di Gestione ed inoltre Artitalia non ha mai riconsegnato l'immobile nella piena disponibilità dell'Amministrazione e, pertanto, risulta sempre occupare i locali e per tale motivo obbligata a pagare un'indennità.

Le cause sono state assegnate al dott. Balsamo e la prossima udienza si terrà il 2/02/2016.

RV TEKNO S.R.L. (48C2010)

Con atto notificato in data 13/4/2010 la RV TEKNO S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Gentile e Arrigo Varlaro Sinisi, citava il Comune di Pisa avanti al Tribunale di Pisa al fine di ottenere il pagamento della cifra pari a € 646.266,32 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per aver sostenuto maggiori onerosità correlate all'esecuzione di lavori, di fatto non previsti ne prevedibili all'inizio dello instaurarsi del rapporto contrattuale relativo all'appalto dei lavori "per il miglioramento del funzionamento del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche", da realizzare all'interno dell'area comunale pisana, conseguito a seguito di procedura di gara indetta dal Comune di Pisa. L'Impresa Rv Tekno accusa di essere stata costretta, nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale, ad iscrivere delle riserve, in occasione dell'emissione del II SAL recante l'aggiornamento dei lavori al 14/11/2008, per aver sostenuto significative maggiori onerosità, In particolare lamenta di essere stata costretta ad eseguire a mano, nell'ambito dei lavori, sia lo scavo che il rinterro a causa dell'impossibilità di usare mezzi meccanici in assenza di planimetrie riportanti i sottoservizi, mai fornite seppur richieste al Comune.

La causa è stata trattenuta a sentenza.

ROSSI CARLO (40C2010)

In data 10/02/ 2010, la SEPI notificava al sig. Carlo Rossi l'ingiunzione di pagamento n. 49629/2009 pari a € 11.885,60 per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione per gli anni 2007 e 2008, relativamente all'appartamento di via S. Zeno n. 1 a Pisa. In data 8.3.2009 la Sepi notificava al sig. Rossi, ulteriore ingiunzione di pagamento, la n. 1118/2010, con la quale richiedeva il pagamento di € 2.205,10, a titolo di indennità di occupazione sempre per il medesimo appartamento, questa volta per l'anno 2009.

Con atto notificato in data 2/04/2010 l'opponente presentava ricorso in opposizione davanti al Tribunale di Pisa, chiedendo, oltre alla sospensione delle ingiunzioni di pagamento: l'annullamento degli atti impugnati in quanto emesse da un soggetto, Sepi, non legittimato per legge; la dichiarazione dell'esistenza di un regolare contratto di locazione nato verbalmente sotto la vigenza della legge sull'equo canone; la dichiarazione dell'arbitrarietà della somma stabilita dal Comune a titolo di indennità di occupazione. In subordine il Rossi chiedeva che l'indennità di occupazione venisse ricalcolata secondo legge e non secondo i valori di mercato e, in tal caso, chiedeva la rateizzazione delle eventuali somme dovute in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche.

Il Comune si costituiva in giudizio per affermare, innanzitutto, la piena legittimità dell'uso dell'ingiunzione fiscale da parte del concessionario Sepi e per sostenere la correttezza del comportamento dell'amministrazione; nello specifico per

dimostrare che non c'è alcun contratto di locazione fra il Comune e il sig. Rossi Carlo e che, pertanto, l'occupazione è *sine titulo* e l'indennità di occupazione è dovuta.
Prossima udienza 6/10/2016.

GABRIELLI BENITO (121C2010)

Il sig. Benito Gabrielli ha chiesto al Tribunale di Pisa il riconoscimento della avvenuta usucapione del terreno in oggetto.

L'area oggetto di causa, porzione di altra area più vasta, venne acquisita con atto di acquisizione bonaria il 13.12.1985, rep. 37673/1591, allo scopo di realizzarvi un parcheggio a servizio della caserma Gamerra.

Tale opera pubblica non venne realizzata ma l'area è rimasta destinata a parcheggio pubblico, con illuminazione pubblica e manutenzione del Comune.

Al parcheggio si accede, con varie aperture, dalla via di Gello.

Insiste sull'area, ed è contiguo all'area oggetto di causa, un campo sportivo destinato alla fruizione pubblica.

L'attore sostiene di avere sempre posseduto l'area, che essa era occupata al tempo dell'acquisto da parte del Comune e che lo è attualmente, recintata, interclusa, con accesso esclusivo dalla proprietà del ricorrente.

In realtà è risultato che l'area, che si trova tra il campo di calcio del Comune, non è recintata, in quanto confina con il muro della caserma, con la rete del campo di calcio, che, per evidenti ragioni di sicurezza e di salubrità, è discosto dal muro della caserma per una striscia di circa mq 10; il terzo confine è ovviamente quello sulla proprietà del ricorrente; all'area si accede comodamente, non essendoci alcun recinto, dalla strada di accesso alla caserma, strada pubblica che porta anche al parcheggio e dalla quale si accede anche al campo di calcio; inoltre l'area è abbandonata.

E' stata svolta una ctu nonché esperite le prove testimoniali.

Con sentenza **n. 1055/2015**, il giudice ritenuto determinante per la soluzione della controversia il punto, sollevato dal Comune, relativo alla demanialità dell'area.

Ritenendo che l'eventuale carattere demaniale dell'area in questione determinasse lo spostamento del giudice competente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. L'attore, se riterrà di avere comunque ragioni di pretesa, dovrà quindi riassumere la causa presso tale organismo.

FLAVIO ROMBOLI, quale titolare della azienda individuale Bianchi Quinto (78c2010)

Con atto notificato in data 25/06/2010, il sig. Flavio Romboli, titolare della ditta individuale Quinto Bianchi, che gestisce il Bar La Loggia, posto in Pisa piazza Vittorio Emanuele, ha citato il Comune di Pisa avanti al Tribunale al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni e ciò in ragione del protrarsi dei lavori relativi al parcheggio realizzato in detta piazza.

L'attore sostiene, infatti, che il protrarsi dei lavori, iniziati nel settembre 2003 ed ancora non conclusi, avrebbe gli avrebbe provocato gravi danni a causa del minor afflusso della clientela.

In proposito e a conferma di tale fatto il Romboli riporta i dati attinenti al fatturato del bar dal 2003 fino al 2007, data alla quale ha dato in gestione l'esercizio ad altro soggetto, sottolineando che negli anni il fatturato è decisamente diminuito.

Tale fatto, sarebbe, a suo dire, da ricollegarsi proprio al protrarsi dei lavori e in particolare alla presenza del cantiere che avrebbe da un lato impedito o reso difficoltoso l'accesso al suo bar, dall'altro avrebbe comunque allontanato i potenziali clienti a causa del rumore e dalla polvere. Per tali ragioni chiede il risarcimento dei danni quantificati in circa euro 700.000,00=.

Circa i lavori, si fa presente che effettivamente vi sono state n.4 sospensioni dovute al ritrovamento di reperti archeologici, e precisamente dal 25/05/2004 al 12/07/2004, dal 24/08/2005 al 14/11/2005, al 31/01/2006 al 3/02/2006 e dal 16/04/2008 al 25/05/2008. Nel corso dei lavori, peraltro, il Comune ha ritenuto necessario concedere delle proroghe rispetto ai termini di cui al cronoprogramma e pertanto la data di ultimazione dei lavori veniva modificata. Nel corso dei lavori venivano, poi, ritenute necessarie una serie di varianti strutturali, anche al fine di salvaguardare i reperti archeologici nel frattempo ritrovati.

L'attore ha avanzato la sua pretesa considerando la durata inizialmente prevista per la realizzazione del parcheggio interrato senza tener conto del fatto che, a causa di forza maggiore e comunque di questioni non valutabili in precedenza, i lavori sono effettivamente durati per un periodo più lungo rispetto a quanto inizialmente previsto.

La sua pretesa appare comunque sostanzialmente infondata considerato che la modifica delle fasi lavorative del progetto ha comunque comportato il mantenimento del collegamento stradale diretto tra piazza S. Antonio e viale Gramsci con l'attraversamento del traffico sia provato che pubblico sotto il palazzo della provincia. Anche i collegamenti pedonali tra viale Gramsci e piazza V. Emanuele sono stati mantenuti, sia tramite i portici del palazzo delle Poste che attraverso quelli della provincia.

Circa la sosta delle auto, si fa presente che questa è stata consentita a ridosso della recinzione di cantiere prospiciente corso Italia, oltre che nella parte di cantiere compresa tra il palazzo della Provincia e quello che delle Poste; nella zona sono rimasti quindi circa 50/60 posti auto di sosta.

Più precisamente, si ritiene che, nonostante la presenza del cantiere, il Bar La Loggia abbia potuto continuare a svolgere tranquillamente la propria attività poiché la piazza risultava comunque accessibile sia alle automobili e ai motorini che ai pedoni.

Quanto alla durata dei lavori, vi è stato un protrarsi degli stessi per ragioni oggettive sia legate ai ritrovamenti archeologici che alla necessità di operare delle variazioni resosi necessarie in corso d'opera.

Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il differimento dell'udienza per effettuare la chiamata in garanzia della società Pisa Parcheggio, società subentrata all'ATI costituita da Saba Italia s.p.a. e da Iter s.c.r.l., che aveva sottoscritto il contratto di concessione di costruzione gestione del parcheggio. E' pertanto è subentrata in tutte le obbligazioni da questa assunta in forza di tale contratto nonché in base al Capitolato speciale prestazionale, facente parte integrante del bando di gara.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 37 quinquies l. 11/02/1994 n. 109, ora sostituito dall'art. 156 del D.Lgs.12/04/2006 n. 163, nonché ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, nel caso di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica, l'aggiudicatario ha facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o s.r.l.. Detta società diventa concessionaria "subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione". "Per effetto del subentro ... la società di progetto diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con la Amministrazione concedente".

Più precisamente, in base infatti all'art. 23 del Capitolato speciale prestazionale "Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Comune di Pisa dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente concessione. In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanza comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione. Il concedente non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente".

L'art. 8, al comma 14, del contratto di concessione conferma la sostanziale responsabilità del concessionario precisando che "Stante la responsabilità esclusiva del concessionario per eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone e cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente prestazione, a garanzia di eventuali danni arrecati in corso di esecuzione dei lavori, il concessionario dovrà presentare... una polizza assicurativa che copre anche la responsabilità civile verso terzi".

La causa è stata trattenuta a sentenza.

FROSINI (162c2012)

Il Comune di Pisa è proprietario di due edifici posti in Pisa in via Pungiluppo n.37 ed in via Galluzzi nn. 6-8-10, individuati al catasto nel Foglio n.33 e particelle n.800 e 814 e indicati nello stralcio planimetrico allegato all'atto con le lettere A e B. Tali edifici sono stati destinati entrambi ad alloggi per l'Edilizia residenziale pubblica ed assegnati in locazione alle famiglie che ne avevano fatto richiesta ed utilmente collocate in graduatoria.

Di fronte all'edificio A, sorge un'area a verde, di proprietà del sig. Maurizio Enio Frosini, ma in possesso, per un periodo ultraventennale, del Comune di Pisa, il quale ha svolto per lo stesso periodo la manutenzione del terreno destinato ad area a verde pubblico.

Tale area confina con altra più vasta area a verde di proprietà comunale e che, pertanto, è opportuno unificare tutta l'area a verde sotto un unico proprietario.

Poiché il proprietario, lasciando il terreno abbandonato, ha mostrato un concreto disinteresse per il fondo, il Comune ha promosso nei suoi confronti una causa per usucapione ventennale.

Si costituiva il sig. Frosini il quale dichiarava di non opporsi all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dal Comune di Pisa.

Con sentenza n. **673/2015**, il tribunale di Pisa dichiarava l'acquisto da parte del Comune, per intervenuta usucapione, del terreno del sig. Maurizio E. Frosini.

CRAPA (27c2012)

Con sentenza n. 43 /2012, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pisa n. 380/2008 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale, condannava in solido il sig. Pollastri, autista, la Sara Assicurazioni, assicurazione del Pollastri nonché il Comune di Pisa, proprietario della strada nella quale era avvenuto l'incidente al pagamento a favore del sig. Crapa, della somma di € 145.210,45=, oltre interessi legali dal 22/07/1983, data del sinistro, al saldo, con rivalutazione; a favore della sig.ra Di Prete alla corresponsione della somma di € 301,944,00=, alle medesime condizioni di cui sopra, oltre spese legali.

Il sinistro esulava dal massimale previsto (si ricorda che il sinistro era avvenuto nel 1983).Ricostruisco brevemente la vicenda. Con atto di citazione notificato in data 13/03/1986, i sig.ri Giuseppe Crapa e Patrizia Di Prete citavano avanti al Tribunale di Pisa il Comune di Pisa per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali dagli stessi subiti a causa dell'incidente stradale "*ascrivibile a colpa esclusiva, o concorrente, del Comune di Pisa*". Precisavano gli attori che a Pisa, in data 22/07/1983, alle h. 16,30, circa il sig. Crapa, alla guida della propria motocicletta Suzuki 700 targata. PI 98869, trasportando la moglie Patrizia Di Prete,

nell'attraversare l'incrocio tra via F. Filzi, proveniendo da detta strada, e via XXIV Maggio, si scontrava con l'auto condotta dal sig. Giovanni Pollastri, assicurata dalla Sara Assicurazioni s.p.a.. In ragione dello scontro, secondo la ricostruzione di cui all'atto di citazione, la trasportata sig.ra Di Prete *“veniva sbalzata dalla sella della motocicletta condotta dal marito e, mentre giaceva a terra, veniva investita dall'autobus Fiat 418 AC tg. PI 253887 di proprietà dell'ACIT, condotta dal Sig. Cappellini Maurizio, che stava percorrendo in quel momento la via XXIV Maggio in direzione di marcia opposta a quella del Sig. Pollastri”*.

La responsabilità del Comune di Pisa nel sinistro, come sopra descritto, derivava dal fatto che non vi era segnaletica stradale orizzontale e *“vi era installato soltanto un cartello di STOP completamente nascosto alla vista degli utenti stradali dalla vegetazione di un albero antistante”*.

Il Comune si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti elaborata dagli attori.

Prima di tutto l'Ente eccepiva che il cartello di STOP era ben visibile, come risultava dagli accertamenti della Polizia stradale che, tra l'altro, sanzionava il Crapa per violazione dell'art. 4 C.d.S, e precisamente dalle fotografie scattate dagli agenti di pattuglia intervenuti immediatamente dopo il verificarsi del sinistro.

Alla prima udienza la causa veniva riunita a quella già promossa dai medesimi attori nei confronti del sig. Giovanni Pollastri, della Sara Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice del Pollastri, del Consorzio Autoferrotranviario Pisa-Livorno ACIT, proprietario dell'autobus sotto il quale era finita la sig. Di Prete, e il conducente di questo, Maurizio Cappellini.

La causa veniva istruita con la consulenza medico legale per l'accertamento dei danni i danni fisici subiti da entrambi gli attori nonché con altra consulenza tesa ad accertare *“la ricostruzione dinamica dell'incidente”* ed, in particolare *“quale fosse l'avvistabilità del cartello di STOP per il Crapa via via che si avvicinava all'incrocio, tenendo conto della vegetazione che esisteva al momento del fatto sui luoghi e della posizione di lui motociclista nella strada, quale può ricostruirsi dalle tracce lasciate sull'asfalto dai veicoli e dalla posizione degli stessi dopo l'urto e come documentate dal rapporto giudiziario e dai suoi allegati grafici e fotografici”*.

Il consulente era tenuto ad accertare altresì quale fosse la velocità dei due veicoli e l'avvistabilità della moto da parte dell'automobilista man mano che i mezzi si avvicinavano all'incrocio”; con prove testimoniali.

Con sentenza n. 380/2008 il Tribunale di Pisa dichiarò la cessazione della materia del contendere, per raggiunta transazione, tra gli attori e l'Unipol Assicurazioni, l'Acit e il sig. Maurizio Cappellini; rigettò la domanda del sig. Crapa nei confronti di Sara Assicurazioni, Giovanni Pollastri e Comune di Pisa *“essendo accertata la sua responsabilità nel sinistro de quo”*; respinse, altresì, *“per i motivi di cui sopra”* la domanda proposta dalla sig.ra Di Prete nei confronti degli stessi convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese legali.

Più precisamente la sentenza aveva accertato che in base all'istruttoria condotta era emerso che il sig. Crapa non aveva rispettato il segnale di Stop, segnale visibile perlomeno da m.21 rispetto all'incrocio, circostanza questa che avrebbe consentito al motociclista di arrestare la corsa in tempo ed evitare l'incidente.

Quanto alla pretesa avanzata dalla terza trasportata sig.ra Di Prete, il tribunale chiariva che le lesioni dalla medesima subite si erano verificate a seguito dello schiacciamento dell'arto ad opera dell'autobus dell'Acit. Tale danno, peraltro, era già stato risarcito in via transattiva dall'Unipol, la compagnia di assicurazione dell'Acit, e pertanto tale domanda andava anche essa respinta.

Giudizio avanti alla Corte di appello di Firenze

Con atto di citazione notificato al Comune di Pisa in data 14/07/2008, i sig.ri Crapa e Di Prete proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 380/2008 chiedendo, in via istruttoria, un supplemento di perizia e, nel merito, la condanna dei convenuti Comune di Pisa, Giovanni Pollastri e Sara Assicurazioni, in solido tra loro, al risarcimento dei *“residui danni materiali e morali alle cose e alle persone sofferti dagli attori”* nella misura di € 240.991,89 per il sig. Crapa e € 391.825,89 per la sig.ra Di Prete, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Ritenevano gli attori che il Tribunale avesse errato laddove non aveva accertato la responsabilità del sig. Pollastri e del Comune di Pisa in merito al sinistro.

Tale risultato era derivato da una lettura superficiale della C.T.U. attinente alla dinamica dell'incidente, C.T.U. intervenuta dopo dieci anni dai fatti, nonché dall'esame delle fotografie scattate dalla polizia stradale, fotografie anche esse successive all'incidente.

Gli appellanti, poi, ribadivano la mancanza di visibilità del cartello di stop, circostanza, secondo i medesimi, non considerata dal C.T.U. Del Cesta che aveva ricostruito la dinamica dell'incidente ritenendo che la motocicletta guidata dal Crapa si mantenesse nel centro della carreggiata. Più precisamente, invece, sarebbe stato *“Plausibile ... ritenere che il sig. Crapa abbia percorso tutta la via F. Filzi nella corsia in direzione EST OVEST mantenendosi vicino al margine destro della carreggiata”*, spostandosi verso il centro della medesima unicamente al momento di immettersi nell'incrocio tra via Filzi e via XXIV Maggio.

Contestavano, poi, la rilevanza delle fotografie allegate al rapporto della Polizia stradale poiché erano state scattate dal centro della strada e, quindi, non avrebbero potuto rappresentare adeguatamente la visuale effettiva che aveva avuto il sig. Crapa dirigendosi verso l'incrocio.

Eccepcionavano, inoltre, che il cartello non risultava visibile dalla distanza di m. 80, cioè dalla distanza espressamente prevista dall'art. 79 del d.P.R. n. 495/1992.

Tale circostanza avrebbe, anche essa, impedito al conducente Crapa di vedere in tempo il segnale di stop e, quindi, di arrestare la marcia.

Il sig. Pollastri, poi, che guidava l'auto che percorreva via XXIV Maggio, non aveva rispettato il limite di velocità, provocando l'incidente.

In considerazione di quanto sopra, la difesa degli appellanti ha ritenuto *“corretta”* la condotta di guida del sig. Crapa *“che, in mancanza di qualsiasi segnaletica*

orizzontale, in presenza di un segnale verticale di STOP non visibile dalla distanza espressamente prevista ex lege ma forse visibile solo a pochi metri di distanza dal suo posizionamento, si è avvicinato a moderata velocità all'incrocio, in prossimità dello si è spostato gradatamente dal margine destro della corsia al centro della carreggiata per prepararsi all'attraversamento ed immettersi nell'antistante Via Collodi e constatato il sopraggiungere dalla sua sinistra dell'autovettura condotta dal Sig. Pollastri e, sicura che la stessa, provenendo dalla sua sinistra, gli desse la precedenza, accelerava per il rapido attraversamento della intersezione"

Si costituivano in giudizio il Comune di Pisa e la Sara Assicurazioni s.p.a. che concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Il Comune di Pisa chiedeva la conferma della sentenza del tribunale di Pisa *"essendo risultato provato all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado che il Comune non ha avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro stradale avvenuto a Pisa, in data 22.07.1983, all'incrocio tra via F. Filzi e via XXIV Maggio, tra la Suzuki guidata dal sig. Crapa (e con a bordo la sig.ra Di Prete) e l'autovettura A112 condotta dal sig. Pollastri Giovanni"*.

L'Ente contestava nuovamente la ricostruzione dei fatti proposta dagli appellanti sottolineando che *" non solo non è stata in alcun modo provata ma anzi è stata smentita indiscutibilmente dalle risultanze dell'istruttoria"*.

Innanzitutto veniva nuovamente sottolineato ed eccepito che il segnale verticale di STOP era visibile da parte del conducente Crapa che, se avesse usato l'attenzione dovuta da parte di chi guida in città nelle strade di un quartiere residenziale come il rione di Porta a Lucca, lo avrebbe visto per tempo e avrebbe conseguentemente potuto fermarsi senza invadere l'incrocio provocando il sinistro che avrebbe coinvolto tre mezzi.

Le fotografie scattate dalla Polizia stradale, intervenuta sul posto immediatamente dopo il sinistro, avevano infatti dimostrato che il cartello stradale di stop non era affatto coperto dai rami del retrostante albero ma era, invece, perfettamente visibile. Con sentenza n.43/2012, la Corte di appello, come sopra anticipato, ribaltava completamente gli esiti del giudizio di primo grado.

A questo punto parte vittoriosa procedeva in via esecutiva ad ottenere il pagamento delle somme, decisamente lievitate rispetto al capitale iniziale.

La somma complessiva di € 925,654,79 è stata corrisposta dalla Sara Assicurazioni in forza di pignoramento presso terzi.

L'istanza di sospensione della esecutività della sentenza era stata già respinta dalla Corte di appello.

Tutti i convenuti, compreso il Comune, hanno proposto ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza.

Con sentenza n. 15151/2015, la Cassazione cassava parzialmente la sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la decisione.

La Cassazione ha ritenuto insindacabili gli accertamenti di merito della Corte di appello sia di per sé che sotto il profilo della motivazione ritenuta congrua. Ha, infatti, affermato che correttamente la Corte di appello ha ritenuto non visibile il

cartello di stop, tenuto altresì conto dell'assenza della segnaletica orizzontale. La responsabilità del Comune è, pertanto, indiscutibile.

Sotto il profilo del quantum, peraltro, la Cassazione ha rilevato che la Corte avrebbe dovuto (e non lo aveva fatto) accertare se la somma liquidata a favore della Di Prete fosse comprensiva dei danni derivanti dallo schiacciamento del piede e già rimborsati dall'Unipol. Tale circostanza assumeva rilevanza poiché detta somma avrebbe dovuto essere eventualmente detratta da quella complessivamente dovuta, non essendo tenute le parti a pagare quanto già rimborsato da altro soggetto. La causa è stata riassunta avanti alla Corte di appello; l'udienza si terrà il 10/02/2016

MINISTERO GIUSTIZIA (132c2013)

Con la sentenza n.4059/2007, il tribunale di Firenze definisce in primo grado il giudizio promosso dal Comune di Pisa nei confronti del Ministero della Giustizia, giudizio teso ad ottenere il rimborso delle somme anticipate dall'Ente per il funzionamento degli uffici giudiziari. Il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.

Si ricostruisce brevemente la vicenda.

Con lettera del 28/06/2002, il Comune di Pisa chiedeva al Ministero di giustizia il rimborso delle spese sostenute dall'ente dall'anno 1992 al 2001 per gli uffici giudiziari, eccedenti i rimborsi effettuati annualmente dal ministero, somme quantificate in complessive euro 3.039.609,76=, di cui euro 2.644.955,88= a titolo di capitale nonché euro 394.653,89= per interessi.

Con nota del 21/11/2002, il Ministero respingeva la richiesta avanzata sottolineando che l'art. 2 della l. n.392/1941 stabilisce che il Ministero "è tenuto a rifondere i comuni in misura parziale degli oneri documentati nei rendiconti annuali mediante erogazione di un contributo e non già di un rimborso. Di conseguenza, nel rispetto della norma, questo ufficio ... ha corrisposto i trasferimenti statali secondo una percentuale in misura tale da garantire una copertura delle spese documentate, che ha oscillato tra il 65% e l'82%". Inviava, altresì, un riepilogo da cui risultava, tra l'altro, che per gli anni 92 e 93 l'Ente non avrebbe mai inviato il rendiconto.

A questo punto il Comune decideva di promuovere azione giudiziaria, che peraltro si è conclusa in senso sfavorevole per l'ente.

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza esaminata avanti alla Corte d'appello al fine di sentire dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario adito e conseguentemente condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere la somma di € 2.241.707,88 dovuta dal 1/1/92 al 31/12/01 a titolo di capitale oltre gli interessi legali dalla singola scadenza di ogni rimborso al saldo effettivo somma tutta dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Pisa per la gestione degli uffici giudiziari.

Infatti, ai sensi della legge n. 59/1997, le funzioni e i compiti relativi all'Amministrazione della giustizia sono esclusi dal conferimento a regioni ed enti

locali, per cui il Comune non appare tenuto a sostenere le spese di una funzione non propria.

Con sentenza n. 4059/2007, il tribunale di Firenze dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse attinente alla erogazione di mezzi finanziari per l'espletamento di un servizio pubblico e che, pertanto, rientrasse nella giurisdizione del Giudice amministrativo.

Il Comune proponeva appello avverso la sentenza, riproponendo, tra l'altro, la interpretazione sopra precisata della normativa vigente e sollevando nuovamente questione di legittimità costituzionale.

Con sentenza n. 967/2012, la Corte di appello rigettava l'appello proposto dal Comune dichiarando anche essa il difetto di giurisdizione ma con una motivazione fondata su presupposti giuridici diversi da quelli del tribunale.

Detto Giudice escludeva che lo Stato sia obbligato all'integrale rimborso delle spese sostenute dai comuni per i locali destinati ad uffici giudiziari. Precisava, infatti, che "Ciò può affermarsi considerando che la L.392/41 definisce quello statale come un "contributo" ed il fatto che questo è stabilito nella tabella allegata alla legge (art. 2), previsione che non avrebbe alcun senso ove l'onere a carico dello Stato fosse perfettamente sovrapponibile alle spese effettivamente erogate e documentate dai comuni(in tal caso si tratterebbe di rimborso e non di contributo)".

Escludeva, quindi, un diritto soggettivo dei comuni all'integrale rimborso a fronte della discrezionalità dello Stato nella determinazione del contributo, "discrezionalità che implica l'intervento della pubblica amministrazione autorità". Da tale circostanza la Corte di appello ricavava, poi, "il dato decisivo al fine del riparto di giurisdizione secondo i canoni costituzionali chiaramente basati sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi (art. 102 e 103 Cost.)." Confermava, conseguentemente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Avverso detta sentenza, il Comune ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione.

Con sentenza n. **15151/2015**, la Cassazione, ribadita la legittimità costituzionale della normativa di cui all'art.11.n.392/1941, conferma la sentenza della Corte di appello chiarendo che detta normativa pone a carico dello Stato un mero "contributo", determinato annualmente dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica nonché dell'Interno.

Circa la ripartizione della giurisdizione, la Cassazione ha statuito che l'azione del Comune non è "sostanzialmente" sorretta da una situazione di diritto soggettivo; conseguentemente *"non può configurarsi la ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario"*. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con la condanna alle spese di causa.

Valore della causa: circa 2 milioni di euro.

Il Comune di Pisa citava in giudizio il Ministero degli Interni allo scopo di recuperare l'indennità di occupazione del proprio immobile, sito in Pisa via Cavour e adibito a caserma dei carabinieri. Il Comune chiedeva la condanna al pagamento di: a) € 328.841,26 a titolo di indennità di occupazione per il periodo 1.1.04 – 30.6.07, b) € 100.594,00 a titolo di interessi sulle somme pagate il 7.2.07, c) € 14.365,26 a titolo di interessi maturate sulle somme dovute, d) delle indennità e degli interessi che matureranno nel corso del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo.

Con sentenza n.699/2013, il Tribunale di Firenze condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere al Comune di Pisa:

€ 810.244,13 a titolo di indennità di occupazione fino al 28.11.2011 oltre rivalutazione fino alla sentenza;

€ 116.876,67 a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal 28.2.11 al 31.10.2012 oltre rivalutazione monetaria fino alla sentenza;

€ 100.594,00 a titolo di interessi legali maturati sulle somme pagate dal Ministero nel 2007; gli ulteriori interessi legali sulle somme dovute al momento della proposizione della domanda fino al saldo; le spese legali pari a € 5.200,00 + € 800,00, oltre Iva e Cap.

Il Ministero impugnava la sentenza del Tribunale avanti alla Corte di appello di Firenze.

Con sentenza n. 137/2015, la Corte di appello ha rigettato l'appello del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Pisa, avverso la sentenza di primo grado favorevole allo stesso Comune.

Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado che condannava il Ministero (Caserma dei Carabinieri) a corrispondere al Comune di Pisa:

-810.244,13 Euro a titolo di indennità di occupazione fino al 28.11.2011, oltre rivalutazione fino alla sentenza;

-116.876,67 Euro a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal 28.2.11 al 31.10.2012, oltre rivalutazione monetaria fino alla sentenza;

-100.594,00 Euro a titolo di interessi legali maturati sulle somme pagate dal Ministero nel 2007; gli ulteriori interessi legali sulle somme dovute al momento della proposizione della domanda fino al saldo; le spese legali pari a € 5.200,00 + € 800,00, oltre accessori.

Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.

L'udienza non è ancora stata fissata.

IL GIARDINO DI POPPA Srl (54C2013)

Valore della causa da € 5.200,00 a € 26.000,00

Con contratto rep. n.49730 del 3/08/1994, il Comune di Pisa locava alla società "La Pineta s.n.c. di Ulivelli Uriano" – divenuta nell'anno 2003 "La Pineta di Martini Sebastiano s.n.c." a seguito della cessione di quote – un terreno di mq 517, posto a

Marina di Pisa in via Litoranea n.62, occupato da un bar. Il terreno ricade su area dell'Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massacciuccoli ed è soggetto a vincolo paesaggistico e tutte le funzioni di vigilanza sono svolte dall'Ente Parco.

Nell'anno 2009, alla società "La Pineta s.n.c. di Ulivelli Uriano subentrava la società "Il Giardino di Poppa Srl" mediante atto di cessione di azienda. A partire dall'anno 2010 la società conduttrice del terreno che subentrava nel contratto di locazione, si rivelava inadempiente nei confronti degli impegni contrattuali, in quanto non versava il canone alle scadenze prestabilite e utilizzava manufatti realizzati abusivamente. Infatti, emergeva, dalle verifiche svolte dai competenti organi di controllo del territorio, una situazione di illegittimità urbanistico-edilizia dei nuovi locali realizzati nel corso degli anni su terreno comunale. Il Comune, allora, citava in giudizio la società "Il giardino di Poppa Srl" chiedendo al Tribunale la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della conduttrice oltre al risarcimento dei danni subiti, dovuti all'amministrazione per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La prossima udienza si terrà il 16/03/2016.

Società PINPINCIO – legale rappres. Marongiu Wolfgang (68C2014)

Valore della causa: € 50.690,55

Il Comune di Pisa è proprietario del complesso denominato "Polo culturale San Michele degli Scalzi", sito in Pisa Viale delle Piagge.

Una porzione dell'immobile, al n. 16, adibita ad attività di ristorazione, è stata data in concessione dal Comune alla società Pinpincio s.a.s.

Poiché essa era inadempiente nel pagamento dei canoni e delle utenze il Comune con ordinanza del 13.1.2014 e successiva diffida dichiarava decaduta la società Pinpincio dalla concessione del 13.05.2010, relativa a porzione immobiliare del complesso denominato "Polo culturale San Michele degli Scalzi, e ordinava : lo sgombero e rilascio dei locali occupati, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'ordinanza; l'immediata corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di canoni di concessione.

Poiché la società continuava ad essere inadempiente il Comune citava in giudizio il rappresentante legale della società, sig. Marongiu Wolfgang Jolly Willi, chiedendo al Tribunale di condannarlo alla corresponsione nei confronti del Comune di Pisa della somma di Euro 50.690,55 per canoni pregressi e consumi utenze; oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

Il sig. Marongiu è contumace.

Prossima udienza: 6/07/2017

CECCHETTI ALESSANDRO + 1 (17C2015)

La causa a suo tempo promossa nei confronti del Comune di Pisa tende ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti la detenzione e il danneggiamento dei beni di loro proprietà siti in Via Bovio nn. 23, 25, 27 e 29 a seguito dell'occupazione temporanea d'urgenza per la "realizzazione di un'area a verde attrezzata per giochi bambini dell'ex-alveo del Bastione Sangallo".

In questa causa, gestita esternamente all'ufficio fino a tre anni addietro, è stato coltivato un equivoco giuridico sulla base del quale sono state svolte svariate CTU, che hanno individuato la cifra di € 872.295,70 (£. 1.689.000.000) per danni amministrativi oltre a quella di € 172.796,60 (£. 334.000.000) per necessità di opere di consolidamento dei fabbricati per un totale di **€ 1.044.792,31 (£. 2.023.000.000) per gli anni dal 1987 al 1997**. oltre rivalutazione e interessi dal 1987 ad oggi.

Una volta assunta la difesa direttamente dall'Avvocatura del Comune, si è riportata la causa sui suoi giusti binari, e ottenuto che il giudice valutasse la sola realtà risarcibile, vale a dire l'acquisizione da parte dell'amministrazione di una (modesta) porzione del vallo sangallo.

Il giudice, accogliendo la prospettazione del Comune, ha fatto svolgere nuova consulenza tecnica, che ha smentito tutte le consulenze tecniche precedenti.

Con sentenza parziale, la giudice ha stabilito che l'unica cosa che il comune dovrà risarcire è l'occupazione e trasformazione della modesta area sita nel Vallo Sangallo, e le opere fognarie divelte al tempo della realizzazione dell'opera.

Ha, poi, rimesso la causa sul ruolo per chiarimenti in ordine alla natura, edificabile o meno, dell'area appresa dall'Amministrazione, e una più esatta quantificazione del valore da risarcire.

Dopo ulteriore consulenza tecnica, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Con sentenza n. 952/2014, il tribunale ha condannato il Comune a corrispondere una cifra assai modesta, commisurata al valore del terreno effettivamente trasformato, e così 8.700 euro, oltre 43.267,74 euro per il deprezzamento dell'immobile ancora di proprietà Cecchetti, oltre rivalutazione monetaria e interessi pari a 12.557,30 euro, oltre a spese legali complessive, compresa parte della CTU, per un totale di euro 15000 oltre accessori.

Le due sentenze sono state appellate dagli attori: l'udienza è fissata per il 26 aprile 2016.

GIBA SRL – (Corte di Appello – 127c2013 – Trib. Pisa - 113C2015)

Valore della causa: € 228.039,12.

La GI.BA. S.r.l. era titolare della concessione demaniale marittima rilasciata con atto formale n.434 R.A. in data 15 dicembre 1978, della durata di anni trentacinque a decorrere dal 29 ottobre 1968, allo scopo di realizzarvi un complesso turistico balneare con sovrastante terrazza ad uso pubblico.

La concessione, scaduta il 28.10.2003, nelle more della definizione dell'incameramento, è stata rinnovata con decorrenza 29.10.2003 e scadenza 31.12.2009, soggetta a rinnovo automatico di sei anni in sei anni in base alla vigente normativa.

In sede di rinnovo della concessione, il canone è stato calcolato senza computare i beni come pertinenza demaniale (in quanto non ancora incamerati).

In seguito, la legge finanziaria 2007, art.1 c.250 e segg., ha introdotto il criterio di calcolo del canone a valore di mercato (secondo i parametri pubblicati dall'Osservatorio dell'Agenzia del Territorio) per gli immobili adibiti ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

Il Comune, allora, supportato dall'Agenzia del Demanio, inviava alla società concessionaria gli ordini di introito relativi ai nuovi canoni per l'annualità 2008 ed a conguaglio per l'annualità 2007.

La GIBA adiva il Tribunale di Pisa, citando in giudizio il Comune e l'Agenzia del demanio, per sentirlo dichiarare che il canone demaniale non doveva essere commisurato al valore di mercato e che non era applicabile la legge finanziaria 2007.

Il Comune si costituiva chiedendo al giudice, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio stesso e la rifusione delle spese legali. Ha, inoltre, eccepito il difetto di giurisdizione.

Infatti, il Comune svolge le funzioni relative al Demanio Marittimo gestendo le concessioni e introitando i canoni ma per conto dello Stato. Le relative funzioni non sono quindi proprie ma regionali, mentre i canoni vanno al proprietario, lo Stato, tramite l'Agenzia del Demanio

Nel merito, ha, poi, chiesto di dichiarare corretta la quantificazione del canone. Con sentenza n.555/2013 il Tribunale di Pisa, accogliendo l'eccezione del Comune, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia, ritenendo che munito di giurisdizione sia il Tar Toscana; ha condannato, altresì, la GIBA alle spese processuali.

La società ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Appello di Firenze, ritenendo che la giurisdizione debba appartenere al giudice ordinario.

Il Comune di Pisa si è costituito respingendo le eccezioni della GIBA e chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Con sentenza n.1355 depositata il 10.7.2014 la Corte di Appello di Firenze dichiara inammissibile l'appello proposto dalla società GIBA e la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Con atto notificato in data 23.11.2015 la GIBA cita nuovamente in giudizio, davanti al Tribunale di Pisa, il Comune e l'Agenzia del Demanio e chiede che venga dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del canone demaniale per l'anno 2014 formulata dal Comune, in quanto mancherebbe un prospetto di calcolo ma si rinvia al canone corrisposto nell'anno precedente; inoltre, a parere della ricorrente, mancherebbe qualsiasi motivazione sul perché i manufatti debbano essere ritenuti di difficile rimozione e pertinenze di natura commerciale.

La prima udienza è prevista per il 14 maggio 2016.

SILVA s.a.s. (24c2013)

Con atto notificato in data 8/08/2012, la Silva s.a.s. citava in giudizio l'Immobiliare Cecilia s.r.l. al fine di sentir accertare "l'esistenza di una servitù di passo carrabile, anche con automezzi pesanti, sull'intera larghezza della particella 225 del foglio 104

del Catasto terreni del Comune di Pisa (fondo servente), in favore della particella 226 (fondo dominante) per l'intera lunghezza di quest'ultima..."; per la condanna della convenuta a rimuovere le opere nel frattempo realizzate sulla particella 225; per l'accertamento che la servitù di cui alla scrittura privata sottoscritta tra le parti può essere esercitata unicamente a favore di una struttura alberghiera unitaria e non in favore del nuovo complesso di appartamenti nel frattempo realizzato.

La Silva, infatti, proprietaria di un immobile posto a Tirrenia (Pisa), in una particella limitrofa alla particella 225 di proprietà della Immobiliare Cecilia, riteneva, per motivi molteplici ampiamente riportati nell'atto di citazione, di vantare un diritto di servitù di passaggio, anche con mezzi pesanti, sulla particella di proprietà 225 della Immobiliare Cecilia.

La Immobiliare Cecilia, costituitasi in giudizio, contestava l'esistenza di tale servitù; eccepiva di aver acquistato la particella di cui è causa dal Comune di Pisa per realizzarvi opere di urbanizzazione a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione, impegnandosi, in forza della convenzione sottoscritta in data 30/01/2012 con il Comune di Pisa, a cedere gratuitamente tale terreno una volta realizzate dette opere consistenti, sostanzialmente in una pista ciclabile.

L'Immobiliare Cecilia, quindi, chiamava in causa il Comune di Pisa al fine di:

- 1) Nel caso di accoglimento dell'*actio confessoria servitutis* proposta dalla Silva s.a.s., sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra il Comune di Pisa e l'Immobiliare Cecilia avente ad oggetto la particella n. 225 del foglio n.104, con la condanna del Comune a rimborsare la Immobiliare Cecilia la somma di € 71.050,00, oltre interessi, i costi dalla stessa sostenuti per la trasformazione in opere di urbanizzazione della particella n. 225 nonché le spese legali sostenute per difendersi nei giudizi promossi dalla Silva s.a.s.;
- 2) Nel caso di accoglimento della domanda di parte attrice di rimozione delle opere di urbanizzazione della particella n. 225, condannare il Comune alla rifusione delle spese sostenute per tale rimozione.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio, precisando quanto segue.

Con delibera di Giunta municipale n. 109 del 22/07/2009 veniva adottato il piano di recupero attinente la ristrutturazione a fini residenziali della ex colonia Santo Stefano in Pisa, località Calambrone; con delibera n. 186 del 24/11/2009 tale piano veniva definitivamente approvato.

Il piano prevedeva il recupero dell'immobile, già sede della colonia, nonché la realizzazione a carico dei soggetti attuatori di una pista ciclabile utilizzando un'area di proprietà comunale catastalmente individuata nelle particelle n. 225 e n. 475.

In data 30/01/2012 è stata, quindi, stipulata la convenzione in forza della quale la Immobiliare Cecilia s.r.l. si impegnava, tra l'altro, ad acquistare le particelle sopra indicate, ancora di proprietà del Comune di Pisa, effettivamente poi acquistate.

A sensi dell'art. 2 della convenzione, la Immobiliare Cecilia, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la realizzazione del complesso

immobiliare, si obbligava, infatti, a realizzare una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui una pista ciclabile con le relative opere a verde.

In data 2/03/2012, la Silva s.r.l. inviava una formale diffida al Comune di Pisa a rilasciare il permesso per la esecuzione di tali interventi, ritenendo che la realizzazione della pista ciclabile avrebbe impedito l'esercizio del "proprio" diritto di passo sulla particella n. 225.

La particella n.225 sarebbe, infatti, sempre stata utilizzata come strada pubblica a fondo chiuso per accedere sia alla proprietà Silva che alla colonia Santo Stefano; la realizzazione della pista ciclabile impedirebbe, pertanto, secondo tale ricostruzione, l'accesso alle proprietà dell'attrice.

Più precisamente la Silva lamentava il fatto che tale intervento sarebbe in contrasto con la concessione edilizia n. 226/2000, concessione rilasciata al sig. Sbragia (dante causa della Silva) per l'ampliamento dell'unità immobiliare ad uso pensione ristorante. Tale atto, infatti, autorizzava, tra l'altro, la realizzazione di un'area di parcheggio tra cui n. 15 posti auto sulla particella catastale n. 226, posti auto a cui l'accesso risulterebbe impedito dalla pista ciclabile.

La Silva, infatti, riteneva che la particella 225 debba rimanere percorribile dalle automobili poiché, in caso contrario, il parcheggio posto nel proprio terreno (particella 226) rimarrebbe privo di accesso.

Il Comune chiariva che nessun parcheggio era mai stato realizzato sull'area della Silva e che la relativa superficie si trovava in stato di evidente abbandono, ricoperta di fango e di arbusti.

Esaminata la pratica anche alla luce delle osservazioni poste nella diffida, il Comune adottava, comunque, il permesso n.10/2012, accertato altresì il fatto che sulla particella n.225, già di proprietà dell'Ente, non vi era alcuna servitù di passo a favore di terzi.

Il fondo di proprietà Silva, poi, non risultava assolutamente intercluso, potendovi accedere dalla particella 226 (di proprietà della Silva medesima), nonché dalle adiacenti particelle 368, 366 e 76, anche queste utilizzabili allo scopo.

La pretesa proposta in via principale dalla Silva era, pertanto, infondata in fatto e in diritto.

La particella n. 225 era, infatti, stata alienata dal Comune alla Immobiliare Cecilia per la realizzazione di opere di urbanizzazione; la pista ciclabile è stata già realizzata e l'opera verrà collaudata e, successivamente, ceduta gratuitamente al Comune di Pisa.

La Immobiliare Cecilia ha, infatti, ottemperato a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 30/01/2012, realizzando legittimamente sulla particella le opere che era tenuta a realizzare.

Tale terreno non è mai stato, né quando era di proprietà dell'Ente autonomo Tirrenia, né quando è passato in proprietà del Comune di Pisa, il fondo servente di quello di proprietà Silva.

La Immobiliare Cecilia aveva, pertanto, acquistato un terreno libero da qualsivoglia onere o servitù ed il Comune aveva alienato un immobile effettivamente libero da

oneri. Nessuna responsabilità, pertanto, poteva essere riconosciuta al Comune di Pisa in forza della domanda principale avanzata dalla Silva nei confronti della Immobiliare Cecilia e, quindi, l'Ente non era tenuto a rimborsare la convenuta del prezzo già corrisposto, né ad altro titolo.

Giudice: dott. Viani. Prossima udienza 5/04/2016.

PAMPANA GIUSEPPE (136C2013)

Valore della causa: € 56.480,69.

Si tratta di un rudere, residuo di un immobile bombardato durante l'ultima guerra, in stato di abbandono e degrado, di proprietà di Pampana Giuseppe e posto in Lungarno Galilei

A causa della caduta di parti murarie, di tale rudere, anche oltre il marciapiede, l'area è stata transennata più volte, rappresentando un pericolo per la popolazione, con interventi della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

In data 19.7.2013 la SEPI notificava al sig. Pampana l'avviso di accertamento n.18 del 5.6.2013, teso a recuperare l'indennità di occupazione, pari al canone di occupazione del suolo pubblico, maggiorato del 50%, secondo quanto previsto dall'art.12 del vigente regolamento COSAP, per l'area transennata e sprovvista della relativa autorizzazione, con decorrenza 1.1.2012.

Con atto di citazione notificato al Comune di Pisa in data 3.10.2013, il sig. Giuseppe Pampana conveniva in giudizio il Comune e la SEPI davanti al Tribunale di Pisa, chiedendo la revoca dell'avviso di accertamento e che fosse dichiarata non dovuta la prestazione economica, in quanto l'occupazione sarebbe avvenuta per sussidiarietà, nell'esclusivo interesse pubblico.

Con ordinanza depositata il 30.7.2014 il giudice ha respinto le richieste istruttorie di parte attrice ed ha rinvio la causa al 29.9.2016.

CELANDRONI G. (FONDAZIONE GIOCO DEL PONTE) - (48C2014)

Valore della causa: € 106.677,14

Con atto del 5.4.2007 rep. n.54889, veniva costituita - dal Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Società Vitarelli Vito Spa, Cassa di Risparmio di Pisa e Comune di Calci - la "Fondazione Gioco del Ponte", ad essa era affidata la gestione della manifestazione del Gioco del Ponte che si svolge ogni anno in città.

Detta costituenda Fondazione non ottenne mai il riconoscimento prefettizio ex DPR n.361/2000, rimanendo nello status di associazione non riconosciuta, di semplice comitato.

La Fondazione, negli anni, presentò una situazione contabile in continua perdita e, pertanto, essa non fu più funzionale agli scopi dell'Amministrazione.

Il Comune, quindi, per ottimizzare le risorse, con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 26.11.2009, manifestò la volontà di sciogliere la Fondazione

anzidetta, anche allo scopo di costituire un unico organismo con il compito di gestire tutte le manifestazioni storiche ed eventi della città. Con il medesimo provvedimento deliberativo, provvedeva, poi, a revocare le delibere consiliari n.59/2005, n.6/2006 e n.99/2006 di istituzione della Fondazione Gioco del Ponte.

Il consiglio direttivo dell'Associazione non riconosciuta Gioco del Ponte, con deliberazione del 19.11.2010, disponeva allora la messa in liquidazione della stessa fondazione, nominando commissario liquidatore il rag. Giacomo Celandroni.

Quest'ultimo, direttamente o tramite il suo legale, chiedeva all'Amministrazione comunale di far fronte alla situazione debitoria della ex Fondazione, in virtù dello Statuto della stessa, ormai non più in vigore.

Con atto di citazione il sig. Giacomo Celandroni, già nominato commissario liquidatore dal Consiglio Direttivo della Fondazione Gioco del Ponte, conveniva in giudizio il Comune di Pisa affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 106.677,14, oltre interessi legali. A parere dell'attore, le operazioni creditorie non erano esaurite a causa dell'inadempimento del Comune di Pisa, il quale non avrebbe adempiuto alle proprie obbligazioni pecuniarie. Tale circostanza non consentirebbe al liquidatore di disporre dei finanziamenti necessari per estinguere le posizioni debitorie della Fondazione.

Si costituiva il Comune di Pisa, che contestava l'intero contenuto dell'atto di citazione, rilevando che, pur avendo versato dei contributi molto consistenti in passato, non era tenuto a finanziare la Fondazione in misura illimitata o a piè di lista, ma si era impegnato a versare un contributo annuo sulla base di quanto veniva stanziato nel bilancio di previsione e secondo le disposizioni della legge finanziaria e della normativa vigente e, comunque, fino a quando la fondazione medesima non fosse in grado di provvedere a se stessa.

A parere dell'amministrazione, la Fondazione avrebbe dovuto organizzare la manifestazione del Gioco del Ponte con i finanziamenti a disposizione. Non avrebbe dovuto organizzare la manifestazione spendendo somme superiori ai fondi effettivamente a disposizione. Conseguentemente, le spese che avevano superato il budget annualmente assegnato alla Fondazione sotto forma di contributo dovevano necessariamente rimanere a carico dell'associazione.

In secondo luogo, osservava il Comune, il commissario liquidatore era stato nominato, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo della ex associazione e non dal Comune e che, nello statuto, era previsto che "nessun onere attivo o passivo è assunto dal Comune di Pisa in conseguenza o in relazione all'estinzione della Fondazione", pertanto l'amministrazione comunale non era tenuta a pagare alcun compenso al liquidatore.

L'elenco dei crediti e dei creditori, poi, depositato da parte attrice era privo di rilevanza, trattandosi di un semplice elenco di somme senza qualsivoglia prova dell'esistenza dei crediti, dei beni e servizi che sono stati forniti, del loro legame con la manifestazione Gioco del Ponte. E comunque essi erano prescritti poiché risalenti nel tempo.

Prossima udienza: 2/02/2016 per l'esame delle prove testimoniali.

AC PISA 1909 (45C2014)

Valore della causa: € 70.526,05

Con atto notificato il 29.04.2014, la SSrl AC Pisa 1909 chiamava in causa il Comune di Pisa, allo scopo di integrare il contraddittorio autorizzato dal Tribunale all'udienza di prima comparizione del 20.2.2014, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. , promosso dalla Società Acque Spa contro la stessa società .

Con tale atto la società Acque Spa - in qualità di gestore del servizio idrico integrato dei comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale nr. 2 Basso Valdarno, tra cui quello di Pisa – chiedeva alla società A.C. Pisa 1909 s.s.d.a.r.l. il pagamento di € 70.526,05, debito accumulato, negli anni 2010 – 2013 e relativo alla fornitura di servizi idrici ed al canone di depurazione dello stadio di Pisa denominato 'Arena Garibaldi'.

La società A.C. Pisa 1909 motiva la chiamata in causa del Comune di Pisa sostenendo che quest'ultimo sia tenuto a manlevare la società calcistica da ogni pretesa da parte della società Acque Spa in virtù di una polizza assicurativa. Sostiene, altresì, che in virtù di un accordo fra la società calcistica, il Comune di Pisa e la società Acque Spa, tenutosi davanti al Prefetto di Pisa, il Comune di Pisa e la società calcistica si impegnavano a versare entrambi la somma di € 20.000,00 per i consumi dell'acqua dell'Arena Garibaldi mentre la società Acque avrebbe rinunciato a richiedere le restanti somme.

Per il Comune la chiamata in causa dell'amministrazione è infondata e va respinta per difetto di legittimazione passiva, perché, per convenzione, spetta alla società la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso calcistico e di tutti gli impianti tecnologici, macchine, attrezzature fisse e mobili annessi.

Inoltre, il Comune nega qualsiasi impegno assunto per far fronte al debito della società calcistica.

L'ente chiede, quindi, l'estromissione dal giudizio.

In corso di causa il giudice emette ordinanza n.3961/13 con la quale osserva che il Comune è stato chiamato in causa per probabile errore materiale e che manca un impegno scritto fra AC Pisa e l'amministrazione comunale.

All'udienza del 17/12/2015, il giudice si è riservato sull'ammissione delle prove.

Pe.Ba. Costruzioni (12c2014)

In data 7/01/2014, la Pe.BA Costruzioni s.r.l. notificava al Comune di Pisa il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso dal tribunale di Pisa, n. 1925/2013, intimando, con contestuale atto di precetto, il pagamento della somma complessiva di

€ 45.248,21, oltre imposta di registro, interessi dalla maturazione al soddisfo, spese e diritti di notifica.

La Pe. Ba Costruzioni s.r.l. afferma che la somma era dovuta per le ragioni di seguito brevemente riportate.

Con contratto sottoscritto in data 26/11/2008 rep.55098 fasc.95, il Comune di Pisa affidava alla Pe. Ba. Costruzioni s.r.l. “l’intervento di edilizia sperimentale” consistente nella realizzazione di una casa per gli studenti universitari.

L’importo complessivo dell’appalto dei lavori, escluso IVA (a edificio finito) era pari a €1.813.960,75, di cui €1.222.128,65 per l’appalto principale, € 208.598,49 per la prima variante ed € 383.233,61 per la seconda variante.

I lavori venivano consegnati in data 15/12/2008, come da verbale sottoscritto dall’impresa senza riserve. Nel corso dei lavori, poi, si rendeva necessaria la redazione di n.2 perizie di variante, al fine di assicurare la piene funzionalità delle opere progettate. Tali varianti, determinate da imprevisti emersi durante il corso dei lavori, erano attinenti a modifica delle strutture di fondazione e realizzazione di nuove fondazioni su pali e demolizioni di piccoli manufatti in muratura per un importo suppletivo netto di €208.598,49; adeguamento strutture in cemento armato con incremento dell’armatura delle strutture ed gli spessori dei solai, nonché l’adeguamento degli infissi con nuova formulazione dell’abaco secondo la normativa vigente, per un importo suppletivo netto di €383.233,61. Per l’approvazione di tali varianti, sono stati stipulati i contratti rep. n.55412, fasc.302 del 24/12/2010 e rep. n.55538, fasc.424 del 22/03/2012. I lavori appaltati erano da completare in 600 giorni.

Con le varianti e gli atti aggiuntivi sono durati complessivamente 1399 giorni.

I 799 giorni in più sono stati concessi con proroghe e sospensioni.

In data 28/12/2012 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori. A fronte di limitati interventi da completare e alcune incongruenze da aggiustare da parte dell’impresa, ai sensi dell’art. 199 D.P.R. n. 207/2010, la D.L. concedeva ulteriori 60 giorni per il completamento di tali opere.

In data 25/02/2013 è stata eseguita la verifica dell’effettiva esecuzione degli interventi di completamento, rendendo efficace il verbale di ultimazione dei lavori.

Per procedere al collaudo erano, allora, necessarie le certificazioni degli impianti.

In data 20/03/2013 veniva trasmessa la dichiarazione della PE. Ba. Costruzioni attinente una serie di infissi (vetri, porte, infissi ecc.) e relative alla caldaia, al sistema antincendio, alla pompa di calore ecc. Una volta esaminate tali due dichiarazioni, risultava che erano incomplete.

Con e-mail dell’8/04/2013, il Rup chiedeva in maniera puntuale la trasmissione della documentazione mancante, e ciò per poter procedere al collaudo.

Con lettera del 16/04/2013, l’impresa inviava ulteriori certificazioni e parte delle integrazioni richieste, senza peraltro trasmettere le certificazioni di conformità dell’impianto elettrico, idrico, termico e di condizionamento.

Conseguentemente, con lettera del 24/06/2013 il Comune di Pisa, fatto il punto sulla situazione dei rapporti e dei rispettivi adempimenti, richiedeva all’impresa la

dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, quella di conformità dell'impianto idrico e degli impianti meccanici, oltre ad ulteriori documentazioni ivi indicata e ciò al fine di poter procedere al collaudo.

Si invitava, altresì, l'impresa a presentarsi per il giorno 1/07/2013 presso la stazione appaltante per la sottoscrizione della documentazione dello stato finale nonché, per il giorno 8/07/2013, presso il cantiere per le prove di collaudo degli impianti, alla presenza dei collaudatori.

Il Comune precisava, infine, che senza la documentazione richiesta sarebbe stato impossibile procedere alle operazioni di collaudo finale dell'opera.

Con lettera del 26/06/2013, la PeBa Costruzioni contestava le richieste del Comune affermando, tra l'altro, che gli impianti erano stati realizzati "sulla scorta delle disposizioni, ordini e direttive di volta in volta conferiti, in assenza di formale progetto". Chiedeva, quindi, che le venisse trasmesso i progetti al fine di poter predisporre le specifiche dichiarazioni di conformità.

Seguiva un corrispondenza fitta nella quale il Comune faceva presente le proprie ragioni all'impresa e richiedeva ulteriore documentazione relativa ai lavori effettuati.

In data 1/07/2013, l'impresa sottoscriveva lo stato finale dei lavori. Quindi la Pe. Ba., con lettera del 12/09/2013, contestava la condotta dell'Ente, facendo presente che il termine per l'emissione del certificato di collaudo era ampiamente scaduto, per colpa della stazione appaltante. Faceva presente che le opere si ritenevano accettate e pertanto invia la fattura n. 9 a saldo dell'importo di € 42.526,99=. Il Comune respingeva tali eccezioni e contestava l'operato dell'impresa.

In data 16/12/2013 si teneva la visita di collaudo. La Commissione accertava alcune difformità esecutive sui quadri elettrici e, pertanto, dava disposizioni per la sostituzione degli stessi. In data 9/01/2014 si teneva un sopralluogo congiunto con i collaudatori, l'impresa e la direzione lavori per la verifica, positiva, del ripristino del quadro elettrico.

In conclusione, il collaudo statico è stato eseguito con esito favorevole in data 2/10/2012; il collaudo degli impianti è stato eseguito anche esso con esito favorevole in data 9/01/2014. Considerato ciò, l'immobile è stato consegnato alla Azienda regionale per il Diritto allo studio universitaria nel gennaio di questo anno.

Il Collaudo tecnico amministrativo è ancora in corso.

Il Comune di Pisa, stante la condotta ostruzionistica dell'impresa, in assenza di collaudo, non ha ancora liquidato la fattura n. 9 perché ai sensi dell'art. 235 D.P.R. n. 207/2010 non può procedere al pagamento della rata di saldo in assenza del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'Ente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. All'udienza del 10/12/2015 il Giudice si è riservato di decidere circa la richiesta di ammissione di istruttoria.

BARSOTTI GIANFRANCO (65C2014)

Con atto di citazione notificato il 29/05/2014, il sig. Barsotti Gianfranco convocava il Comune in Tribunale (RG 3267/2014) per chiedere al medesimo di emanare una sentenza ex 20932, avente valore di contratto definitivo di compravendita, di attuazione del preliminare sottoscritto dal Comune nel dicembre 2009. L'area in questione è situata in Oratoio ed è legata al progetto di Parco Urbano approvato con delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 71 del 4.10.2007.

Poiché il preliminare è stato sottoscritto anche dalla Real Investments s.r.l., che ha, tra l'altro, l'obbligo di pagare il prezzo, il Comune ha provveduto a chiamare quest'ultimo in causa; la prima udienza si è svolta il 5 marzo 2015.

Il giudice ha respinto alcune eccezioni fatte dal comune, come quella di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.

La Real Investment ha fatto alcune eccezioni, sostenendo che la convenzione urbanistica poneva l'acquisto delle aree a carico del Comune mentre la società avrebbe dovuto solo realizzare le opere, cosa che avrebbe fatto.

Il Comune ha replicato che le opere di urbanizzazione non sono state fatte conformemente a quanto previsto dalla convenzione urbanistica e neppure conformemente alle norme; che comunque la Real Investment si era obbligata a pagare il corrispettivo della compravendita al proprietario.

All'udienza del 29/09/2015, il giudice si è riservata la decisione sulle richieste probatorie delle parti.

Il valore della causa è pari a € 115.000.

PAMPANA GIUSEPPE (95C2015)

Valore della causa: € 148.000,00

La causa riguarda lo stesso rudere e l'occupazione di suolo pubblico di cui al precedente giudizio.

In data 14.9.2015 la SEPI ha notificato al sig. Pampana una nuova ingiunzione di pagamento per una somma di € 148.186,12 a titolo di indennità di occupazione del suolo pubblico per gli anni 2012-2014.

La prima udienza è fissata per il 9 febbraio 2016.

VAGLINI MARCO/Comune di Pisa (104C2014)

1. Con atto di citazione notificato il 27.7.2014 (RG 419/2011) , l'ing. Vaglini chiedeva alla Corte di Appello di Firenze in unico grado una indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, posto, a suo dire, sul fabbricato di sua proprietà adiacente le mura urbane.

La Corte di appello non gli ha riconosciuto alcun danno perché egli aveva fatto un impiego del fabbricato corrispondente a quello che avrebbe fatto per un fabbricato non sottoposto a vincolo, utilizzandolo sia per uso personale che per locazione.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE. Con citazione del 30/09/2014, il Vaglini propone revocazione della sentenza n. 332 rep. 419 della Corte di Appello

di Firenze, perché quest'ultima sarebbe incorsa in un errore di fatto che avrebbe viziato la sentenza.

La Corte di appello ha ritenuto non manifestamente infondata la revocazione ed ha quindi sospeso il termine per ricorrere in Cassazione.

Il valore della causa era di circa € 75.000=.

Con sentenza n. **20142/2015**, pubblicata il 2/12/2015, la Corte di appello ha rigettato la domanda di revocazione della sentenza, condannando controparte a rifondere le spese di giudizio, liquidate in € 9515,00= , oltre spese.

PE.BA. Costruzioni s.r.l. (45c2015)

Con atto notificato in data 19/05/2015, la Peba citava in giudizio il Comune di Pisa avanti al tribunale di Pisa *“al fine di sentir dichiarare legittime le riserve apposte dall’Impresa e sussistenti i crediti ivi evidenziati e richiesti ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia”* e conseguentemente *“sentir condannare il Comune di Pisa... al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di euro 2.493.406,33”* ovvero al pagamento di quella individuata dal tribunale.

Il giudizio ha per oggetto i lavori di cui al contratto del 26/1172008 rep. 55098 con il quale il Comune affidava alla Peba l'intervento di realizzazione di una casa per studenti universitari.

Il Comune si costituiva in giudizio, rilevando la infondatezza della domanda, tenuto conto altresì che, in sede di collaudo, è emerso unicamente che il Comune doveva all'impresa la somma di € 56.000,00= circa.

Prossima udienza 16/06/2016.

CANCELLO ROSSO (106C2015)

La società “Il Cannello Rosso”, proprietaria di area sita nel perimetro necessario alla realizzazione del People Mover, ha impugnato avanti alla Corte di appello la stima, fatta dalla terna peritale, relativa all'area medesima. Anziché 29 euro al mq, come convenuto dalla terna con misura assai vicina a quella proposta dal Comune, chiede un valore intorno ai € 300.000,00= al mq, basandosi sulla destinazione a parcheggio dell'area medesima.

L'udienza è fissata per il 18/03/2016.

La rilevanza economica della causa è elevata: l'attore chiede al giudice che gli venga riconosciuto, come indennità di esproprio, la somma di € 3.353.211,00=. Occorre poi tenere conto che le spese per gli espropri relativi al People Mover, che si perfezionano dopo il 31/12/2015, resteranno a carico del Comune.

PROVINCIA DI PISA/BOCCADARNO PORTO DI PISA/COMUNE DI PISA (119C2014)

Con atto di citazione notificato nel dicembre 2014, la Provincia di Pisa ha citato innanzi al tribunale di Pisa la società Boccadarno Porto di Pisa s.p.a., chiamando in causa anche il Comune di Pisa.

La Provincia ha chiesto al giudice:

l'accertamento della esatta identificazione ed estensione, nonché della destinazione urbanistica delle aree di proprietà della Provincia di Pisa interessate dai lavori di realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa e delle altre opere previste nel piano di recupero;

l'accertamento della esatta identificazione ed estensione delle aree di proprietà della Provincia di Pisa occupate dalla Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. (già Borello s.p.a.) per la realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa e delle altre opere previste nel piano di recupero, del periodo di occupazione di dette aree, delle aree irreversibilmente trasformate e del momento in cui si è realizzata l'irreversibile trasformazione delle stesse;

la determinazione delle indennità per la occupazione delle aree di proprietà della Provincia di Pisa interessate dai lavori de quibus dovute dalla Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. (già Borello s.p.a.) per il periodo in cui detta occupazione si è realizzata e la condanna della Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. (già Borello s.p.a.) a corrispondere, alla Provincia di Pisa, le suddette indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

l'accertamento dell'avvenuta conclusione, tra la Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. (già Borello s.p.a.) e la Provincia di Pisa, di un contratto preliminare e del conseguente obbligo della Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. (già Borello s.p.a.) di acquistare le aree di proprietà della Provincia di Pisa interessate dai lavori di realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa e delle altre opere previste nel piano di recupero, e, per l'effetto, la richiesta di sentenza costitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 c.c.;

richiesta di risarcimento danni;

l'accertamento delle aree di proprietà della Provincia di Pisa interessate dai lavori di realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa e delle altre opere previste nel piano di recupero da trasferire al Comune di Pisa.

La richiesta della Provincia riguarda tutti i terreni ricompresi nel piano, ma si concentra, in particolare, su quelli interessati dalla strada pedonale realizzata sul sedime della vecchia Via Maiorca, sedime irreversibilmente trasformato.

La Provincia cita anche il Comune, per chiedergli di prendere in proprietà parte della strada destinata, secondo il piano di recupero, a diventare di proprietà comunale.

2. Alla citazione della Provincia, il Comune ha risposto che le aree di cui alla vecchia Via Maiorca erano in corso di cessione al Comune, rivendicando la proprietà delle medesime.

A tale eccezione la Provincia ha replicato che solo per errore della Provincia stessa erano stati inclusi, nel procedimento di consegna in proprietà della strada litoranea al Comune, le aree, ex via Maiorca, site all'inizio dell'abitato di Marina di

Pisa, che invece avrebbero dovuto e devono essere cedute onerosamente alla società Boccadarno, come richiesto alla medesima con la citazione; il procedimento di cessione di tutta la strada al Comune, che non era terminato, è stato bloccato dalla Provincia.

A questo punto il Comune ha preso atto del mutamento della posizione della Provincia sul punto.

Questo per quanto concerne i rapporti tra Provincia di Pisa e Comune di Pisa in relazione all'oggetto della causa.

Venendo alle eccezioni e domande della Società Boccadarno, alle richieste della Provincia, la Società ha risposto: che un contratto preliminare non esiste; che, al più, la società potrebbe ritenersi impegnata ad acquistare le aree al prezzo di stima ritenuto congruo dall'Agenzia delle Entrate di Pisa e non certo a quello elaborato dall'Agenzia delle Entrate di Pistoia, alla quale la Provincia si è poi rivolta, e che risulta più elevato rispetto al primo.

Sull'indennità di occupazione, ha asserito (del tutto proditoriamente) che sarebbe stato il Comune a consegnare le aree di proprietà della Provincia alla società Boccadarno, unitamente alle proprie; circostanza smentita dal Comune nei propri atti. Infatti il Comune non ha certo consegnato aree non di sua proprietà alla Boccadarno.

Nei confronti del Comune, poi, quest'ultima società ha svolto una domanda riconvenzionale, dicendo che il primo dovrebbe prendere in proprietà la strada pedonale e compensarne l'importo con quello delle opere di urbanizzazione che devono essere realizzate nell'ambito del Porto. Ha chiesto anche che sia modificato il prezzo che Boccadarno deve pagare per l'acquisto delle aree di proprietà comunale previsto nella convenzione accessiva al piano, perché troppo oneroso.

A tali domande il Comune ha risposto: che la materia delle opere di urbanizzazione è materia attribuita al giudice amministrativo e, a questo proposito, ha chiesto che il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione; che, in ogni caso, le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione debbono essere realizzate tutte; e che il prezzo fissato per l'acquisto delle aree di proprietà comunale non è suscettibile di modificazione per l'avvento della crisi economica, perché fissato una volta per tutte nella convenzione.

La causa è stata rinviata all'udienza del 2 marzo 2016 per l'esame delle istanze istruttorie, nel frattempo presentate dalle parti ex art. 183 comma 6, per l'esame delle richieste istruttorie da parte del Giudice.

LA FONDIARIA Spa/Comune di Pisa (89C2015)

Con ricorso ex artt. 1168, 703 e 669 bis e ss. c.p.c., la società La Fondiaria, proprietaria di un immobile sito in Pisa, Via la Nunziatina, parte antistante la via dei Facchini (area dove in passato c'era il cinema all'aperto) ha intentato contro il Comune di Pisa una azione per un preteso spoglio della sua proprietà, avvenuto ad opera della SEPI, che ha dato concessione temporanea di suolo pubblico alla pizzeria antistante il cancello, per la posa di tavolini e sedie.

La difesa del Comune è volta a dimostrare che tale area, adiacente la strada, è da sempre aperta al pubblico e utilizzata come strada.

Il giudice ha rinviato l'udienza al 2 febbraio 2015 per l'ascolto di due informatori per parte e la decisione.

COPPOLA ENZINA + PAPASIDERO SERGIO (117C2015)

Con ricorso ex art. 703 c.p.c., i sigg.ri Coppola e Papasidero hanno proposto ricorso al tribunale per vedere reintegrata nel possesso una servitù di passaggio carrabile che si sviluppa dalla via II Settembre su presella di proprietà comunale e fino alla loro proprietà.

I ricorrenti sostengono che il Comune, avendo recintato e posto un cancello davanti a proprio cancello attraverso il quale accedono a magazzino di loro proprietà, hanno reso disagevole il passaggio rispetto alla situazione precedente; e ciò anche se sono in possesso della relativa chiave.

L'area è detenuta dalla Associazione Canottieri Giacomelli. La causa è stata rinviata all'udienza del 3 febbraio 2016 per l'audizione di due sommari informatori per parte.

2) Cause in materia di Lavoro

FUSCO MARIA GIOVANNA + ALTRI (29a2007)

Con atto notificato in data 22/10/2007 i sigg.ri Maria Giovanna Fusco, Gherardo Bertini, Cristina Cola, Letizia Giuliani, Silvia Sagone e Alessandro Battini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziano Checcoli e Gianna Fiaschi, ricorrono avanti al TAR Toscana di Firenze contro il Comune di Pisa e nei confronti del sig. Andrea Bellotti per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della delibera di Giunta municipale n. 87/2007 con la quale è stata negata la stabilizzazione ex art. 1, comma 558, L. n. 296/2006 del rapporto di pubblico impiego a tempo determinato pieno corrente con l'Amministrazione comunale nonché della delibera di Giunta municipale n. 89/07 avente ad oggetto la rettifica della delibera n. 87/07, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 9 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C e della determina dirigenziale del 21/8/2007 relativa all'assunzione del dott. Andrea Bellotti ai sensi dell'art. 1 comma 558 della L. n. 296/2006 sostenendo che il Comune di Pisa, prima di tutto, pur avendo deciso di provvedere alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato, non avrebbe seguito la procedura prevista dalla norma di cui all'art. 1, comma 558 della L. 27/12/2006 (finanziaria 2007) nonché dalla circolare interpretativa adottata dall'ANCI in data 28/3/2007. Inoltre affermano che sebbene i ricorrenti siano stati assunti in forza dell'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, cioè quale personale assegnato espressamente alla componente politica con funzioni di assistenza ai gruppi consiliari, i ricorrenti sostengono di avere svolto e di svolgere, invece, un'attività "di

mera esecuzione di natura segretariale” che non implica nessuna partecipazione all’attività politica. Del resto essi avrebbero svolto e continuerebbero a svolgere l’attività, nel ricorso dettagliatamente indicata, già svolta dai dipendenti comunali di ruolo in precedenza assegnati al Consiglio comunale. La normativa tesa alla stabilizzazione, inoltre, non opererebbe alcuna distinzione tra i dipendenti con contratto a termine in ragione del loro contenuto; quindi anche un contratto teso alla collaborazione con i rappresentanti politici, dovrebbe essere oggetto della procedura di stabilizzazione. Il Comune si costituiva in giudizio con memoria depositata il 13/11/2007 affermando che i ricorrenti svolgono unicamente attività di assistenza e supporto ai gruppi consiliari, affiancando la struttura burocratica comunale nell’espletamento dell’attività istituzionale, struttura diretta dal Vicesegretario generale avv. P. Pescatore, costituita, tra l’altro, dall’Ufficio segreteria del consiglio diretto da dipendenti di ruolo comunali. Al riguardo va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’attività di predisposizione degli atti consiliari, e precisamente delle deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordine del giorno, è curata unicamente dai dipendenti di ruolo assegnati all’UOC supporto del Consiglio. A seguito dell’approvazione della legge finanziaria 2007, i ricorrenti hanno chiesto all’Ente di voler procedere alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, e ciò in base alla norma di cui al comma 558 dell’art. 1 di detta legge. In base a tale norma, che non stabilisce alcuna procedura di pubblicità sui termini e criteri di presentazione delle domande, le amministrazioni pubbliche, tra cui anche i comuni, infatti, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio nei casi in cui il personale sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o raggiunga i tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di un contratto stipulato anteriormente al 29/9/06 o infine che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Il Comune di Pisa ha dato applicazione a tale normativa con l’adozione delle delibere di Giunta municipale n. 87/07 e 89/07 decidendo di procedere all’espletamento di alcuni concorsi, già previsti con delibera n. 174/06.

Con ordinanza n.997/2007 il TAR Toscana respingeva la domanda di sospensione non sussistendo il danno grave e irreparabile così come prospettato dai ricorrenti.

Nel frattempo i soliti ricorrenti proponevano ricorso per ottenere la stabilizzazione del rapporto avanti al Tar.

Il Tar riuniva i ricorsi decidendo con sentenza n.473/2012 per il rigetto di entrambi.

La sentenza è passata in giudicato per tutti i ricorrenti; solo la sig.ra Sagone ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato. L’udienza non è stata ancora fissata.

CAPPELLETTI BARBARA (92c2014)

Con ricorso notificato in data 2/09/2014, la sig.ra Barbara Cappelletti ricorreva al Tribunale/sez. lavoro per ottenere l’accertamento della illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra la medesima e il Comune di Pisa; la

dichiarazione che il contratto si era trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 3/01/2011 nonché la riammissione in servizio nel posto di lavoro. Invia subordinata chiedeva il risarcimento del danno quantificato in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (31/12/2013).

Il Comune si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza della pretesa.

Prossima udienza 17/02/2015.

RIVERA ELENA (76c2013)

Con atto notificato in data 24/05/2013, la sig.ra Rivera ha adito il tribunale per sentir dichiarare il suo diritto alle pretese differenze retributive, quantificate in € 31.670,82=, in relazione all'attività svolta nei periodi 1/11/2001 fino alla scadenza del mandato del sindaco; dall'1/08/2003 al 31/12/2003; dal 30/01/2004 al 31/12/2004; dall'1/07/2005 al 31/12/2005; dall'1/01/2006 al 30/06/2008, con alcune interruzioni all'interno di tale ultimo periodo.

In tale periodo la ricorrente ha, infatti, svolto attività presso un gruppo consiliare del Comune quale soggetto assunto sia ai sensi dell'art. 90 TUEL che in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La ricorrente afferma, invece, di aver sempre svolto attività inquadrabile nella categoria C, come qualsiasi altro dipendente del Comune di pari qualifica, ritenendo che i contratti stipulati fossero simulati, così come ha già dichiarato il tribunale di Pisa/sez. lavoro, in una controversia corrispondente, con la sentenza n. 455/2009 emessa in un giudizio promosso da altri ex co.co.co. o dipendenti assunti ex art. 90 TUEL presso il Consiglio comunale.

La prossima udienza, per l'inizio dell'attività istruttoria, si terrà il 17/02/2016 per l'accertamento del quantum dovuto.

RENATA RIDONDELLI (90C2014)

Con ricorso notificato il 14/8/2014 (1228/2014), l'avv. Renata Ridondelli, dipendente assegnato all'Ufficio Avvocatura civica, chiede al Comune emolumenti vari in relazione al rapporto di lavoro, ed in particolare: onorari vari spettanti e non corrisposti, attribuzione di posizione organizzativa di alta professionalità spettante e non attribuita, demansionamento, danno alla salute e alla professionalità.

Il valore di quanto richiesto è assai elevato, aggirandosi su circa € 1.000.000 (un milione).

La causa è stata affidata ad un legale esterno; tuttavia, il rapporto deve essere gestito dall'amministrazione anche al di fuori della causa.

Infatti, la ricorrente è stata condannata in sede penale (sentenza Tribunale penale di Pisa, n. 258/11, all'interno del quale il Comune si è costituito parte civile) per truffa nei confronti dell'Amministrazione, avendo utilizzato permessi della legge n.

104/92 per recarsi all'estero in vacanza con la famiglia, anziché per occuparsi dell'anziana madre. La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello. La ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione.

La medesima ha anche subito una condanna contabile, emanata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 203/2011, per avere ottenuto i permessi di cui alla l.n. 104/1992 senza che ve ne fossero i presupposti; la sentenza è stata poi confermata in grado di appello (C.d.C sezione prima giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, sentenza n. 924/2013).

Il procedimento disciplinare relativo è sospeso in attesa della sentenza penale definitiva.

La assenza di provvedimenti di allontanamento dall'Avvocatura Civica, che sarebbero stati quantomeno opportuni, ha fatto sì che l'avvocato abbia potuto avanzare le richieste di cui la ricorso.

3) Cause amministrative

Delle cause amministrative abbiamo riportato solamente quelle più rilevanti o sul piano economico o per la portata del principio di diritto che è in gioco, nonché quelle la cui definizione appare più vicina nel tempo.

Giovannini +1 (7A2010)

I ricorrenti hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 73 dell'11/12/2009, avente ad oggetto la variante al regolamento urbanistico, nella parte in cui, accogliendo l'osservazione prot. 35221 del 13/08/2009, qualifica il vincolo a parcheggio gravante su una porzione di area di proprietà dei ricorrenti come di carattere conformativo invece che espropriativo.

L'udienza non è stata ancora fissata.

Stori + altri (28A2012) e Fondazione Comel (10A2012)

Si esaminano assieme due diversi ricorsi poiché i ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni di approvazione definitiva dei due progetti definitivi "Progetto mura; restauro e valorizzazione del sistema fortificato" (G.M. n. 45/2010) e "Progetto mura: valorizzazione della "promenade architeturale" e delle zone limitrofe" (G.M. n. 46/2010), nonché una serie di altri atti attinenti alla realizzazione dei lavori di restauro delle mura cittadine compreso l'attraversamento pedonale delle stesse.

I ricorrenti Stori + altri, le cui abitazioni si trovano al confine con le mura, sostengono che l'opera pubblica finalizzata ad aprire un camminamento sulle mura destinato ad un vasto pubblico di turisti, reca un grave pregiudizio ed incide negativamente sulle proprietà limitrofe.

La Fondazione Comel afferma anche essa che il passaggio dei turisti avrebbe provocato un danno alla propria attività di studio.

In proposito eccepiscono la violazione della privacy.

Il Comune di Pisa ha ritenuto tale eccezione, come le molteplici altre, infondate, sottolineando la rilevanza dell'interesse pubblico all'apertura delle mura.

Con l'ordinanza impugnata, il TAR Toscana accoglieva, peraltro, l'istanza cautelare chiesta dai ricorrenti, disponendo "l'inibizione all'uso turistico dei camminamenti delle mura pisane prospicienti le abitazioni dei ricorrenti sino all'adozione delle misure tecniche" "più adeguate che consentano la valorizzazione dell'opera monumentale di che trattasi senza eccessivo sacrificio dell'interesse alla riservatezza e al rispetto della vita privata dei ricorrenti", ritenendo esistente una violazione "dei principi di proporzionalità e della privacy" e sussistente il "pregiudizio della violazione della sfera di riservatezza personale e familiare che appare prevalente rispetto all'interesse pubblico rappresentato dall'amministrazione".

Il Comune ha proposto appello avverso detta ordinanza. Nel frattempo, l'Ente ha comunque ritenuto opportuno, anche nell'ottica di una definizione transattiva della controversia, di prevedere degli interventi per tutelare anche la pretesa di privacy dei ricorrenti le cui abitazioni risultavano più visibili dalle mura. Per tale ragione le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio della decisione avanti al Consiglio di Stato.

Si è tentato invano di raggiungere una transazione con i ricorrenti, proponendo di effettuare pannellature approvate dalla Soprintendenza davanti alle due proprietà più vicine alle mura.

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo, le due cause sono andate a sentenza.

Il giudice, nella sentenza n. 684/2014, ha stabilito che il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alle Sigg.re Gabriella Stori e Marta Miniati, con abitazioni a ridotta distanza (m.4 e m.4,70) dalle mura (cfr. all.8, 9, 10, 13, 14 atti del Comune, all.16 al ricorso), per le quali il Comune aveva già disposto l'erezione di pannellature sulla cinta muraria, in corrispondenza e a schermo delle loro proprietà (cfr. all.10, 11, 14 atti del Comune).

Il ricorso andava inoltre accolto, per la restante parte, "nei termini di seguito esposti. E' necessario innanzitutto rilevare, in contrario avviso rispetto a quanto affermato dal Comune, secondo cui l'opera preesisteva, con percorribilità a piedi sin dal Medioevo per scopi di difesa militare e più tardi per fini di controllo daziario, che l'intervento ha comportato l'esecuzione di una serie di lavori per il ripristino delle condizioni di percorribilità della cinta muraria (cfr. tav.21 progetto esecutivo, all.5 al ricorso, all.6 atti del Comune).

Occorre pertanto che l'Amministrazione riveda le proprie determinazioni, laddove è mancata la valutazione circa le misure più idonee da adottare - una volta assunta l'insindacabile decisione di riqualificare e valorizzare il proprio antico sistema fortificato comprendente la cinta muraria -, per limitare l'impatto dell'accesso della collettività alle suddette mura sulla proprietà privata confinante, in termini di quiete, riservatezza, sicurezza ed igiene, conseguendo così un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in gioco; che in particolare verifichi l'opportunità di erigere pannellature sulle mura anche in corrispondenza e a schermatura delle proprietà dei restanti ricorrenti, Sigg.ri Guido Stori, Guido Cantini,

Gabriele Torelli e Nadia Senesi, con abitazioni a breve distanza (m.18/20, m.17, m.18/20, m.18/20) dalla cinta muraria”.

Per COMEL il giudice ha stabilito che l'amministrazione prenda in considerazione le misure più opportune per la tutela della privacy dei ricorrenti.

E' in corso lo studio di tali misure da parte dell'ufficio tecnico competente.

Si è deciso di non presentare appello avverso la sentenza perché equa e conforme alla situazione giuridica.

Nonostante le sentenze siano del 2014, si lascia il report su questa causa perché l'attuazione della sentenza non è ancora definita.

Infatti deve essere ancora deciso in contraddittorio dove collocare i pannelli antistanti la proprietà Comel.

La posa in opera dei pannelli antistanti gli altri ricorrenti è in corso, con procedura complessa in quanto implica l'accordo della Soprintendenza.

STABILIMENTI BALNEARI - (Tar Toscana – vari fascicoli)

Il valore complessivo delle cause è elevato, ma gli importi dovuti spettano interamente allo Stato.

I gestori degli stabilimenti balneari del litorale pisano hanno presentato ricorsi davanti al Tar Toscana contro il Comune di Pisa contestando l'aumento del canone concessorio ed impugnando il sollecito di pagamento dell'Ufficio del Demanio del Comune riguardante il pagamento del canone demaniale 2014.

Solo alcuni gestori hanno chiamato in causa anche il Demanio.

Il Comune di Pisa si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità di quei ricorsi notificati solo al Comune e non al Demanio. Poiché, se il Comune esercita le funzioni di gestione del demanio marittimo, la proprietà della aree resta dello Stato il quale introita i canoni di concessione, i quali, in virtù dell'attribuzione delle funzioni amministrative, vengono determinati dal Comune ma sulla base di norme e anche di circolari dello Stato.

Il Comune ha sollevato, dopo aver argomentato sulla correttezza del calcolo del canone concessorio, la questione di legittimità costituzionale in quanto la legge regionale, definendo i manufatti di facile rimozione, ha invaso la competenza dello Stato che regola l'accessione sul demanio statale.

L'udienza pubblica si è tenuta in data 11.12. 2015.

Le sentenze non sono ancora state emesse.

NUR SRL (11A2013)

Valore della causa : € 300.000,00

La controversia riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico realizzato dal sig. Basem Abdel Haq, amministratore unico della società NUR s.r.l., in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in maniera difforme e con potenza superiore a quanto denunciato con DIA. Trattandosi di impianto con potenza superiore a 10 Kw,

non rientrava, poi, nelle funzioni amministrative attribuite dall'art.16 L.R.T. n.39/2005 ai comuni ma alla Provincia.

In data 17.2.2012, pertanto, la Direzione Edilizia privata del Comune comunicava al sig. Basem Abdel Haq l'inefficacia della DIA in quanto la potenza dichiarata dell'impianto risultava superiore a quella dichiarata e, quindi, doveva essere richiesta l'autorizzazione della Provincia.

Conseguentemente, il ricorrente presentava richiesta di sanatoria dell'impianto fotovoltaico all'Amministrazione provinciale.

La Provincia, allora, dava avvio all'istruttoria e convocava la Conferenza dei servizi. La Conferenza dei Servizi, prendendo atto del parere negativo vincolante della Soprintendenza paesaggistica, che convalida quello, altrettanto negativo, del Comune di Pisa, riteneva non sussistessero le condizioni per rilasciare l'autorizzazione unica in sanatoria per l'impianto in oggetto.

In data 26.2. 2013 veniva trasmessa dal Servizio Ambiente della Provincia a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi copia della determinazione n.996 del 22.02.2013 ad oggetto: *Autorizzazione impianto fotovoltaico nel Comune di Pisa, proponente NUR srl. Diniego al rilascio autorizzazione in sanatoria.*

Conseguentemente, il Comune di Pisa annullava la propria ordinanza n.115 del 17.4.2012 di rimozione dell'impianto fotovoltaico, dal momento che l'impianto realizzato dalla NUR non rientrava nelle funzioni amministrative attribuite dall'art.16 L.R.T. n.39/2005 ai comuni.

La società NUR srl ricorreva avanti al TAR Toscana per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti relativi al mancato rilascio dell'autorizzazione in sanatoria dell'impianto fotovoltaico e contro il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa, il Ministero dei Beni culturali e la Soprintendenza dei beni architettonici per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico per le province di Pisa e Livorno.

Concludeva, parte ricorrente, con la richiesta di accoglimento del ricorso , previa richiesta di sospensione degli atti stessi.

Con l'ordinanza cautelare n. 530/2013 il TAR Toscana, sezione II, rigettava la richiesta di sospensione degli atti impugnati dalla società NUR

La Nur appellava, allora, l'Ordinanza anzidetta, riproponendo i motivi del ricorso introduttivo del giudizio in merito alla concessione della sanatoria; chiedeva, altresì, la concessione dell'istanza cautelare con sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 646/2014, ha respinto l'appello della società NUR e l'ha condannata alle spese di lite pari ad € 2000,00, oltre ai dovuti accessori di legge.

La causa è tuttora pendente avanti al TAR.

MANUTENCOOP FACILITY MANAGMENT (6A2014)

La Manutencoop Facility Managment s.p.a. impugnava la determina DN14/99 con cui la Direzione Manifestazioni storiche, sport e cimiteri dell'Ente ha annullato l'aggiudicazione provvisoria, già a favore della ricorrente stessa, della gara per l'affidamento del servizio energia presso gli immobili comunali, ha deciso di

provvedere all'incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'annotazione nel casellario informatico delle imprese; la relazione istruttoria allegata alla determina nonché tutti gli atti successivi, compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto in favore dell'impresa collocata al secondo posto in graduatoria.

Il Comune di Pisa aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del "servizio energia presso gli immobili in proprietà e in uso all'Amministrazione comunale di Pisa", da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente risultava provvisoriamente aggiudicataria l'odierna ricorrente.

In fase di accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D. Lgs.n.163/2006, il Comune verificava che nel casellario di un soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando vi erano sentenze passate in giudicato non risultanti dalle dichiarazioni rese dal procuratore speciale di Manutencoop all'atto di presentazione dell'offerta. Più precisamente, il sig. Saraval, già amministratore delegato della Integra Energy s.r.l., aveva patteggiato due diversi giudizi, definiti rispettivamente il primo con sentenza del tribunale di Milano n. 1390/1993, il secondo con sentenza tribunale di Verona n. 349/1996.

Nel giudizio deciso con la sentenza del tribunale di Milano n. 1390/1993, emessa ex artt. 444 c.p.p. e ss., il Saraval, in concorso con altri, era imputato:

- 1) dei reati di cui agli artt. 61 n.2,81,110,112 n.1, 319, 319 bis e 321 c.p. perché, quale amministratore delegato della Aster s.p.a., versava la somma di £ 120 milioni ad un membro del consiglio di amministrazione della A.E.M. affinché la somma fosse distribuita tra gli altri componenti, tutti pubblici ufficiali, "affinchè compissero atti contrari ai doveri del proprio ufficio consistenti nel garantire alla Aster s.p.a. rapporti privilegiati con A.E.M., l'acquisizione e la gestione favorevole degli appalti che la stessa impresa poteva stipulare o aveva stipulato con A. E. M. ". Ciò con le aggravanti "dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di un contratto in cui era interessata la pubblica amministrazione alla quale i pubblici ufficiali appartenevano e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico dei partiti";
- 2) dei reati di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1 c.p. , 7 l.n.195/1974 e 4 l.n.659/1981 poiché il Saraval versava parte della somma sopraindicata affinché pervenisse ad esponenti politici del PRI, della DC, del PSI, del PSDI, "senza che tali contributi fossero deliberati dai competenti organi sociali della società erogante e senza che fossero iscritti in bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale" .

Nel processo avanti al tribunale di Verona n.349/1996, il Saraval era imputato:

- 1) del reato di cui agli artt. 81,110,393 c.p. per aver, in concorso con altri, in qualità di amministratore delegato della Aster s.p.a., turbato i due esperimenti di licitazione privata, tenutasi a cinque minuti una dall'altra, aventi ad oggetto la rete di teleriscaldamento nonché lavori di costruzione della rete di distribuzione del calore in Verona, "sia escludendo illegittimamente alcune

ditte regolarmente invitate in regola con le norme del bando” si facendo in modo “che le due gare si svolgessero quasi contemporaneamente in modo che le offerte delle imprese partecipanti fossero facilmente controllate e manipolate dagli offerenti e dai preposti”;

- 2) del reato di cui agli artt. 81,110,319,319 bis, 321 c.p. per aver, in concorso con altri, “promesso ed in parte consegnato, quanto meno nella misura di 450 milioni” a vari soggetti nonché la somma di 50 milioni ad altri “quale controprestazione per l’affidamento dei lavori “della rete di riscaldamento”.

Entrambe le sentenze erano divenute irrevocabili.

In proposito il paragrafo 1(al punto Busta 1 punto 4) del Disciplinare di gara prevedeva che l’impresa partecipante dovesse, tra l’altro, dichiarare per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando l’esistenza di sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. lgs.n.163/2006 nonché le misure adottate per comprovare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Dette misure erano indicate nell’estromissione dall’incarico, dall’avvio di azione di responsabilità nei confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche il provvedimenti di espulsione.

In ragione di ciò, con lettera del 18/09/2013, il Comune di Pisa faceva presente tale circostanza alla ricorrente, che, con lettera del 26/09/2013, inviando copia delle sentenze penali nonché della ordinanza del tribunale di Verona, quale giudice dell’esecuzione, faceva presente che i reati di cui alle sentenze di patteggiamento erano estinti. Per tale motivo l’omessa dichiarazione non assumeva alcun rilievo, non potendo costituire motivo per disporre la revoca dell’aggiudicazione.

Il Comune di Pisa prendeva atto dell’avvenuta estinzione dei reati di cui alla sentenza del tribunale di Verona del 7/06/2002. Rilevava, peraltro, che i reati di cui alla sentenza del tribunale di Milano del 22/12/1993, contrariamente a quanto affermava la Manutencoop, non risultava estinto.

Con ordinanza n. 153/2014, il Tar Toscana respingeva la richiesta di sospensiva avanzata dalla ricorrente.

La ricorrente appellava l’ordinanza avanti al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2341/2013 respingeva l’appello, confermando la legittimità degli atti adottati dall’Ente.

Con sentenza n.300/2015, il Tar Toscana respingeva il ricorso avverso la determina di annullamento della aggiudicazione provvisoria.

Il Tar Toscana ha chiarito che *“i concorrenti sono tenuti a indicare tutte le condanne penali riportate, non potendo essi operare alcun filtro e spettando esclusivamente alla stazione appaltante valutarne l’incidenza sulla moralità professionale, di modo che la mancata integrale dichiarazione dei precedenti penali rende legittima l’esclusione dalla gara, indipendentemente da ogni giudizio sulla loro gravità e anche in assenza di un’espressa comminatoria nella lex specialis, da considerarsi eterointegrata ad opera della previsione di legge, senza che alla stazione appaltante sia consentito autorizzare la regolarizzazione o l’integrazione*

della dichiarazione mancante, e senza che in relazione a quest'ultima possa operare il principio del c.d. "falso innocuo".

Il Tar ha, quindi, affermato che "l'obbligo dichiarativo non ricorre con riguardo alle condanne per reati oramai estinti, a condizione che l'estinzione sia formalizzata in una pronuncia espressa del giudice penale, unico soggetto competente a verificare la sussistenza dei presupposti per la relativa declaratoria, con la conseguenza che di reato estinto non può parlarsi se non in presenza di un siffatto provvedimento giurisdizionale".

Essendo pacifico che le condanne penali riportate dal Saraval nel 1993 e nel 1996 non sono state dichiarate in gara; che la dichiarazione di estinzione è attinente esclusivamente alla condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 7/06/1996; che nel reato continuato vi è autonomia giuridica delle singole violazioni che in esso confluiscono, tranne che per gli effetti espressamente previsti dalla legge; considerate le annotazioni del casellario giudiziario, *"a fronte del dato formale inequivoco costituito dall'annotazione nel casellario giudiziario, non superabile attraverso la lettura del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nel 2002, e rimosso in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara"* nonché in forza di altre stringenti considerazioni, il Tar Toscana respingeva il ricorso proposto dalla Manutencoop.

Quanto al ricorso incidentale, il Tar Toscana chiariva *"che la delibazione di infondatezza del ricorso principale assorbe, allo stato, il vaglio dell'impugnazione incidentale, conducendo di per sé al rigetto della domanda cautelare"*.

La Manutencoop ha proposto appello avverso detta sentenza al Consiglio di Stato. Con sentenza n.5403/2015, il Consiglio di Stato confermava la sentenza del Tar Toscana.

DOPPELAMYR ITALIA s.r.l. (27a2015)

Rischio stimato (rectius richiesta della ricorrente): 6 milioni di euro.

Con ricorso notificato in data 2/01/2015 al Comune di Pisa, oltre che a Pisamo, Leitner s.p.a. e alla Regione Toscana, la Doppelmayr Italia ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4929/2014 che aveva respinto l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tar Toscana n. 409/2013.

Ricordo che il giudizio avanti al Tar aveva ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara, indetta da Pisamo, per la progettazione, la costruzione e la gestione del sistema di collegamento People Mover, a favore della Leitner s.p.a. Il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza del Tar.

L'udienza è fissata per il 3/03/2016.

GRANDI LAVORI FINCOSIT (45a2015)

Con ricorso prima al Capo dello Stato, notificato il 16.1.2014, poi, per trasposizione, al TAR Toscana, notificato il 7/3/2014, la società Grandi Lavori Fincosit impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4.4.2013,

recante l'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla ridefinizione delle destinazioni di aree pubbliche e di interesse pubblico per la mobilità e all'adeguamento delle N.T.A..

Con tale atto, il Comune di Pisa prevedeva la realizzazione di un parco urbano su di un'area precedentemente destinata a edificazione, di proprietà della Grandi Lavori, e su altra, di proprietà della Provincia di Pisa.

La società ricorrente sosteneva, tra l'altro, il difetto di motivazione nonché il cambiamento in sede di approvazione, senza la dovuta riadozione, in maniera drammatica, della previsione urbanistica.

La società, peraltro, rinunciava alla richiesta di sospensiva presentata, avendo l'idea di un possibile rapporto dialogico con l'amministrazione.

Il ricorso potrebbe essere rilevante sotto il profilo di una richiesta di risarcimento del danno, peraltro non presentata all'interno del ricorso descritto.

Con sentenza n. **892/2015**, il TAR Toscana ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

Con atto notificato nel 2015, la sentenza è stata impugnata al Consiglio di Stato; l'udienza non è ancora stata fissata.

PISANA SVILUPPO IMMOBILIARE s.r.l. (1A2013)

Con ricorso notificato in data 25/01/2013, la Pisana Sviluppo Immobiliare ha proposto ricorso al Tar per l'accertamento del "ritardo ingiusto nella conclusione del procedimento da parte del Comune di Pisa, attivato con richiesta per il rilascio dei titoli idonei" di cui al Piano attuativo dell'aprile 2004.

Afferma la società ricorrente, infatti, che il piano attuativo era stato approvato dopo tre anni dalla presentazione della richiesta, cioè nel 2007, e nel luglio 2012 veniva rilasciato il permesso a costruire n.29.

L'iter del procedimento, così come descritto dalla ricorrente, era decisamente lungo tanto da giustificare, a suo dire, un risarcimento di danno da ritardo pari a € 1.488.839,32.

Nel ricorso si chiede, appunto la condanna del Comune al pagamento di tale somma, una volta accertata la responsabilità dell'Ente per il ritardo nella conclusione del procedimento.

L'udienza non è stata ancora fissata.

ORIOLO FRANCESCO (33A2015)

Con ricorso al TAR Toscana, il sig. Oriolo Michele ha impugnato l'ordinanza DN 18/56 del 2/4/2015. Con essa il Comune ingiungeva la rimozione di un chiosco

sito in via S. Francesco n. 8, in quanto non autorizzato dal punto di vista edilizio anche a seguito della decadenza della autorizzazione commerciale.

La domanda di sospensione dell'ordinanza è stata respinta con ordinanza cautelare n. 590 del 4/9/2015.

La demolizione del chiosco è necessaria per definire l'area sulla quale vengono effettuati i lavori del PIUSS.

COGEI (3a2015 e 51a2015)

Con atto notificato in data 20/02/2015, la Co.Ge.I. s.r.l., in proprio e quale capogruppo del RTI con il Consorzio Stabile Energie Locali scarl, ricorreva al Tar Toscana per ivi sentir dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del verbale del 15/01/2015 con cui il Comune comunica l'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento del "Servizio di illuminazione pubblica"; della nota "Considerazioni della Commissione tecnica" dell'8/01/2015; "degli atti e dei verbali della procedura, nonché di tutta l'attività della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione dalla gara" della ricorrente; del diniego/differimento del diritto di accesso agli atti; del bando di gara in relazione in particolare all'art. 6.

La ricorrente chiedeva, altresì, che fosse dichiarata l'inefficacia del contratto, se stipulato nel frattempo; la condanna del Comune di Pisa al risarcimento del danno; l'accertamento del diritto di accesso.

La ricorrente lamentava, tra l'altro, l'illegittimità della esclusione dalla gara, poiché la Commissione tecnica "*palesamente confuso i piani dei requisiti di partecipazione con quello dei criteri di selezione*".

Questa difesa evidenziava, invece, che l'offerta tecnica della ricorrente presentava molteplici profili di difformità della stessa rispetto alle prescrizioni del capitolato, tali da rendere l'offerta medesima non valutabile da parte della Commissione che, pertanto, non poteva attribuire un punteggio alla stessa. L'offerta tecnica, infatti, non corrispondeva ai parametri minimi richiesti dalla Stazione appaltante e, quindi, come tale, non era suscettibile di valutazione con conseguente attribuzione del punteggio.

Con sentenza **n. 1193/2015**, il Tar Toscana respingeva il ricorso, ritenendo fondate le ragioni del Comune.

La Cogei proponeva appello al Consiglio di stato avverso detta sentenza; l'udienza di merito è fissata per il 22/03/2016 mentre è fissata per il 19/01/2016 quella tesa a sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado.

CONFEDILIZIA (48a2015)

Con ricorso per motivi aggiunti notificato al Comune di Pisa il 2/11/2015, la Confederazione italiana della proprietà edilizia impugnava la delibera della Giunta regionale n.155/2013, nonché, previa sospensione, la lettera del Presidente della Commissione territoriale del Lode pisano prot. 70293 del 7/10/2015; la lettera del Presidente della Commissione territoriale del Lode pisano prot.66704/2015 del 24/09/2015; il Modello “redatto dalla Commissione territoriale pisana per poter presentare la domanda per richiedere l’intervento della stessa nonché della determina DN 607/2013; il provvedimento, prot. 22514 del 8/10/2015, con il quale il Prefetto ha decretato la sospensione, dal 9/10/2015 al 6/12/2015, dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione del rilascio di immobili adibiti ad abitazione nei confronti dei soggetti indicati; il provvedimento, prot. n.1210/2015 del 25/09/2015, con il quale il Prefetto ha decretato la sospensione, dal 26/09/2015 al 7/10/2015, dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione del rilascio di immobili; il provvedimento del Prefetto prot. 1012 del 25/09/2015 di sospensione dell’assistenza della forza pubblica dal 26/09/2015 al 26/10/2015 per l’esecuzione di uno specifico sfratto; delle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza del 8/10/2015.

La ricorrente riteneva, in particolare, viziato tutto il procedimento promosso per impulso della Commissione territoriale anche per violazione dell’art. 6 l. n. 124/2013, degli artt. 1,2,3,5 e 6 D.M. 14/05/2014, della delibera C.I.P.E. 13/11/2003 n. 87/2003 nonché per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Il Comune eccepiva, prima di tutto, la carenza di giurisdizione del giudice adito, come da sentenza del Consiglio di stato n.1629/2015, che ha confermato sul punto la sentenza del Tar Toscana n. 1331/2014, nonché in ragione della sentenza della Cassazione SSUU n.5233/1998. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché passiva del Comune di Pisa.

Con ordinanza **n. 794/2015**, il Tar Toscana respingeva la istanza cautelare, considerato che “, *come già rilevato dalla Sezione con la sentenza 5 agosto 2014 e dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 27 marzo 2015 n. 1629, l’impugnazione dei provvedimenti di sospensione dell’assistenza della forza pubblica all’esecuzione degli sfratti attiene a posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O. e che tale soluzione vale con riferimento anche ai due provvedimenti prefettizi impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 29 ottobre 2015;-che, ferma ed impregiudicata ogni verifica in ordine alla legittimazione ed all’interesse della ricorrente ad impugnare le determinazioni delle Commissioni istituite dalla l.r. 75/2012 (verifica considerata doverosa da Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2015, n. 1629), l’impugnazione della determinazione amministrativa prodromica alla sospensione dell’assistenza della forza pubblica all’esecuzione degli sfratti disposta dal Prefetto di Pisa con il decreto 8 ottobre 2015 prot. 0022513 appare inammissibile per effetto dell’omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi nei beneficiari del contributo teso ad eliminare la morosità e della conseguenziale sospensione dell’esecuzione dello sfratto;-che pertanto non è sicuramente possibile il riconoscimento della tutela cautelare con riferimento a detta porzione dell’impugnazione -che la sospensione dell’assistenza della forza pubblica all’esecuzione degli sfratti disposta dal Prefetto di Pisa con il decreto 25 settembre 2015 prot. n. 1210/2015 ha*

ormai perduto effetto, essendo limitata al 7 ottobre 2015, con consequenziale impossibilità della concessione della tutela cautelare anche con riferimento alle relative determinazioni prodromiche assunte dalla Commissione istituita dalla l.r. 75/2012; -che la Sezione ha già negato (con l'ordinanza 6 marzo 2013 n. 286) la concessione della tutela cautelare con riferimento alla delib. G.R. 11 marzo 2013 n. 155 e che comunque appare insussistente con riferimento al detto provvedimento il requisito del danno grave e irreparabile, trattandosi di atto generale sfornito di effetti applicativi puntuali”.

PRO LOCO + ALTRI/COMUNE DI PISA – BYOMASS. (47A2015)

Con ricorso notificato al Comune il 30/10/2015, vari soggetti collettivi (associazioni) e individuali (residenti nelle immediate vicinanze del costruendo impianto) chiedono l'annullamento della autorizzazione SUAP prot. 55668 del 3.8.2015, rilasciata dal Comune di Pisa – Direzione DN 18, avente ad oggetto “L.R. 39/2915. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 MWE da ubicarsi ... in località Coltano”, e di vari pareri e/o atti presupposti facenti parte integrante del procedimento relativo.

Fra gli altri, molto pericoloso è il motivo n. 4, con il quale i ricorrenti contestano il fatto che il procedimento di VIA non è stato effettuato, perché la legge regionale non la prevede per gli impianti sotto una determinata potenza.

Allegano i ricorrenti che, in una situazione identica a quella considerata, il TAR Toscana (sentenza n. 1071 del 13.7.2015) ha annullato una autorizzazione per mancata sottoposizione alla VIA della centrale a Biomasse destinata ad essere realizzata nel Comune di Monticiano.

Infatti, nonostante il procedimento di autorizzazione delineato dalla legge regionale toscana 12 febbraio 2010, n. 10 non preveda, nel caso di specie, il procedimento di VIA, e ciò in quanto la centrale resta al di sotto di un determinato limite di potenza, il giudice amministrativo ha disapplicato la legge regionale toscana, ritenendola contraria alla normativa comunitaria (direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011), ed annullato l'autorizzazione relativa alla installazione della centrale a biomasse per mancanza di VIA o di valutazione di ammissibilità.

Il TAR ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza 93/2013, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale Marche perché non sottoponeva a VIA gli impianti con potenza inferiore a una certa soglia, mentre la valutazione, sulla base della direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011, deve essere fatta caso per caso e sulla base dei criteri di cui all'allegato n. III.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4778/2014, adito in appello dalla società alla quale il TAR Marche aveva annullato l'autorizzazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale predetta, ha precisato che il giudice

deve disapplicare la norma regionale che contrasta con la normativa comunitaria, che la Corte Costituzionale sia già intervenuta oppure no.

Non è stata chiesta la sospensiva e non né ancora stata fissata l'udienza.

BEDINI BARBARA/COMUNE DI PISA (46A2015)

Con ricorso notificato il 21/10/2015, la sig.ra Bedini ha chiesto l'annullamento di una ordinanza di demolizione, la n. 480 del 21.9.2015, con la quale il Comune ha ordinato alla responsabile dell'abuso, Sig.ra Barbara Bedini, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi nell'area retrostante l'Abbazia di San Zeno, mutato dalla medesima a seguito della realizzazione di una piscina.

L'udienza cautelare era fissata per il 24/11/2015.

Un motivo degno di essere preso in considerazione è stato la contestazione della proprietà del Comune.

Infatti, l'area risultava catastalmente di proprietà comunale; tuttavia il contratto con il quale i dante causa della Sig.ra Bedini avevano acquistato l'area ove è sito l'immobile di sua proprietà faceva riferimento ad una particella che si ritrovava nel catasto leopoldino ma non in quello attuale, e che comprendeva l'area oggetto di abuso. Ci si trovava quindi presumibilmente in presenza di un errore del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, mai corretto dal 1939 ad oggi.

A seguito delle notizie contenute nel ricorso, in un primo tempo gli uffici hanno deciso di sospendere l'efficacia dell'ordinanza, per consentire di effettuare ulteriori ricerche; a seguito delle medesime (Archivio di Stato, Soprintendenza ai Monumenti), l'ordinanza è stata annullata (atto DD18 – 671 del 18.12.2015).

Permanendo i profili di illegittimità edilizia, è stato iniziato un nuovo procedimento finalizzato alla demolizione di abuso edilizio su area di proprietà privata.

3) Cause tributarie

AGENZIA DELLE ENTRATE PISA–(5T2015)

Valore della causa: € 599.759,77

In data 30.12.2014, con atto rogato dal Segretario generale del Comune di Pisa, l'Amministrazione comunale acquistava dalla "Società Sviluppo Pisa" alcune porzioni immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato "Sesta Porta".

La società venditrice dichiarava, al momento del rogito, di essere in stato di liquidazione, come deliberato dall'assemblea dei soci della società in data 11.12.2014. Lo scioglimento della società, come si legge nell'atto deliberativo, veniva deciso dai

soci anche allo scopo di avvalersi delle norme fiscali agevolative previste dall'art.1, comma 658 bis, della L.n.147 del 27.12.2013 (c.d. legge di stabilità) per le società pubbliche.

Tali agevolazioni comportavano che le imposte di registro, catastali ed ipotecarie – dovute a seguito della compravendita - potessero essere versate in misura fissa nel caso di scioglimento di pubbliche amministrazioni locali, o di società da esse controllate direttamente o indirettamente (come nel caso di specie), se lo scioglimento era in corso o era deliberato entro un anno dall'entrata in vigore della predetta legge.

Essendo la società venditrice una società partecipata interamente da una pubblica amministrazione locale - cioè dalla Pisamo Azienda per la mobilità s.p.a, a sua volta partecipata dal Comune di Pisa per il 99% e dal Comune di Vecchiano nella misura del 1%, - ed essendo lo scioglimento della stessa deliberato entro un anno dalla entrata in vigore della legge n.147/2013 (cioè dal 6.5.2014) – la compravendita alla quale è stata applicata, errando, la tassazione ordinaria, rientrava invece nelle agevolazioni fiscali previste dalla norma.

Il prezzo di vendita delle porzioni immobiliari era stabilito in € 6.800,00, oltre Iva. Copia dell'atto di compravendita veniva regolarmente depositata presso l'Agenzia delle Entrate in data 19.1.2015 per la registrazione; venivano versate da parte del Comune le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 200,00 ciascuna, come previsto dalla normativa anzidetta. Il deposito veniva accettato dall'Ufficio finanziario.

In sede di ritiro dell'atto registrato, l'Agenzia delle Entrate faceva presente che l'imposta versata per la compravendita era errata poiché, trattandosi di cessione di fabbricato strumentale, le imposte ipotecaria e catastale non dovevano essere versate in misura fissa ma l'imposta ipotecaria doveva essere versata nella misura del 3% del valore della compravendita mentre quella catastale nella misura dell'1% del valore.

L'Agenzia delle Entrate notificava, quindi, al Comune di Pisa l'avviso di liquidazione per il maggior importo dovuto a titolo di imposta catastale e di imposta ipotecaria, con relativi interessi, per un importo di € 273.840,00. A tale importo venivano aggiunte le sanzioni pecuniarie, pari ad € 325.920,00. La somma complessiva era quindi pari a € 599.759,77.

Il Comune di Pisa impugnava l'avviso di liquidazione avanti alla Commissione tributaria provinciale.

L'avviso di liquidazione è privo di motivazione, rileva l'Amministrazione, in quanto l'Agenzia delle Entrate riporta nell'avviso impugnato la normativa in base alla quale è stata calcolata la misura delle imposte catastale e ipotecaria ma non offre alcuna motivazione sul perché il pagamento delle imposte in misura fissa effettuato dal Comune non sia corretto.

Inoltre, fa presente, il principio del contraddittorio deve trovare piena applicazione nel procedimento fiscale; in mancanza, l'atto emanato deve considerarsi illegittimo. Se il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato, il Comune di Pisa avrebbe senz'altro dimostrato che le imposte andavano versate in misura fissa in quanto alla compravendita era applicabile la norma speciale e non quella ordinaria.

Infatti, la legge di stabilità 2014 - L.n. 147/2013 – all’art.1, comma 568 bis, ha inserito la norma agevolativa fiscale di cui stiamo trattando al fine di incentivare le dismissioni delle società partecipate dagli enti locali, come appunto la società Sviluppo Pisa S.r.l. Il comportamento del Comune è stato, pertanto, corretto perché lo scioglimento della società Sviluppo Pisa è avvenuto in data 12.12.2014, e cioè entro un anno dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2014; sono senz’altro applicabili a tale trasferimento le agevolazione dell’art.1, comma 568 bis, della legge n.147/2013.

L’udienza di merito non è ancora stata fissata.

COSMOPOLITAN Hotels S.r.l. (4T2013)

Valore della causa: € 69.301,63

In data 1.2.2013 la SEPi S.p.a notificava alla società Cosmopolitan – la quale gestisce l’albergo “Grand Hotel Continental” in piazza Belvedere a Tirrenia (PI) - l’avviso di pagamento n.26161/2012, a seguito dell’omesso versamento della TARSU-Tassa rifiuti solidi urbani, per l’anno di tributo 2012, di importo pari ad € 69.301,63.

La società presentava ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento impugnato, previa disapplicazione degli atti presupposti adottati dallo stesso Comune.

La Cosmopolitan, in tre motivi, sosteneva l’illegittimità della distinzione operata dal Comune sulle utenze non domestiche, ai fini della tariffa relativa alla tassa rifiuti, fra “Alberghi senza ristorazione” ed “ Alberghi con ristorazione”, in quanto ciò comporterebbe, specie per questi ultimi, una diversa e più gravosa tariffa rispetto alle altre categorie omogenee.

La differenziazione di categorie non sarebbe stata accompagnata, poi, a parere della ricorrente, da un’effettiva valutazione sulla reale capacità di produrre rifiuti della società e di tutti gli alberghi con ristorazione. Con la nuova imposizione tributaria l’amministrazione finirebbe per colpire in maniera ingiustificata determinate categorie produttive dando risalto quindi alle presunte capacità reddituali in luogo invece delle capacità ed attitudini a produrre rifiuti. L’atto impugnato, concludeva parte ricorrente, doveva essere, pertanto, annullato anche previa disapplicazione degli atti presupposto anch’essi illegittimi per violazione di legge sub specie dell’art.3 L.n.241/1990 e dell’art. 68 D.Lgs. n.507/1993 in quanto carenti di motivazione, nonché in contrasto con il disposto dello stesso art.68 nella parte in cui dispongono diverse classificazioni di utenze discostandosi dai contenuti e dai principi del D.lgs. n.507/1993.

Il Comune di Pisa si costituiva, osservando che le tariffe della tassa rifiuti sono state determinate conformemente alle disposizioni di legge. Più precisamente, per le utenze qualificate “non domestiche”, queste sono state classificate sulla base del regolamento per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti DPR n.158/1999, il metodo di determinazione delle tariffe è stato individuato nel rispetto dei criteri di cui all’art.65 D.lgs. n.507/1993 e secondo le indicazioni delle circolari ministeriali n.95/E del 22.6.1994 e n.25/E del 17.2.2000.

Il comportamento dell’ente impositore e del concessionario SEPi è stato, pertanto, corretto.

Sulla richiesta di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti dell'atto impugnato, il Comune rileva che è senz'altro legittima la delibera di approvazione del regolamento e delle tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, come chiarisce la Corte di Cassazione, la maggiore capacità produttiva di un albergo rispetto ad un'abitazione civile costituisce un dato di comune esperienza .

Quanto al supposto difetto di motivazione della delibera comunale n.189/2011, l'Ente osserva che questa ha mantenuto il piano tariffario introdotto dalla delibera n.169/2004; è in quest'ultimo provvedimento deliberativo e non in quello del 2011, che sono spiegati motivi che hanno indotto l'ente ad adottare una tariffa per gli esercizi alberghieri superiore a quella a quella prevista per le utenze domestiche.

Con sentenza **n.327/2015**, la Commissione tributaria respinge il ricorso della società alberghiera e chiarisce che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.

BORELLO (63T2007)

Valore della causa: 110 mila euro

La Borello è proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Pisa, frazione Marina di Pisa, costituito da:

a) un capannone industriale; b) un'area libera di circa mq. 43.000=; c) un'area di circa mq. 22.000= sulla quale insistono edifici residenziali; d) un'ulteriore area di circa mq. 2.200=, occupata dal mercato del pesce.

Con ricorso notificato il 25/2/02, la Borello impugnava gli avvisi di liquidazione per gli anni 1997-99, notificategli dal Comune per aver versato l'imposta Ici in misura minore al dovuto, relativamente al capannone industriale, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa.

Con sentenza n. 96/4/03, la Commissione tributaria accoglieva il ricorso della Borello, annullando gli avvisi impugnati.

Nell'anno 2003, il Comune di Pisa notificava alla Borello gli avvisi di accertamento I.C.I. per il mancato pagamento dell'imposta 1997/2001 per le aree fabbricabili e per il capannone solo per gli anni 2000/2001.

La società impugnava gli atti di accertamento I.C.I. , per gli anni di imposta 1997/2001, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa.

Con sentenza n. 22/04/05, la Commissione tributaria di Pisa dichiarava il ricorso della Borello inammissibile perché proposto oltre i termini previsti per legge.

La società Borello appellava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa e richiedeva nuovamente la restituzione di somme versate ai fini Ici e ritenute non dovute.

La Commissione di secondo grado di Firenze, con sentenza n. 38/18/08, accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Borello, riformando la sentenza n. 18/04/2007 della Commissione tributaria provinciale di Pisa.

La sentenza accoglieva il primo dei motivi di appello (rimborso ICI relativo al capannone industriale per gli anni 1995 – 1999) e, per il resto, confermava la sentenza di primo grado.

La somma individuata dal giudice da rimborsare alla Borello era di € 102.753,50.

Il Comune di Pisa proponeva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.

Con sentenza n. **16732/2015**, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del Comune, dichiarando la nullità della sentenza impugnata.

Il rimborso da parte del Comune alla Borello della somma di € 102.753,50, pertanto, non è dovuto.

La Dirigente
Avv. Susanna Caponi